



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE**

***Ai sensi del Decreto Legislativo  
8 giugno 2001 n. 231  
e successive modifiche ed integrazioni***

Versione 6.0.

Approvato con Decisione  
del Consiglio di Amministrazione  
del 24 novembre 2021

**PARTE SPECIALE  
(Reati)**

**1 Sommario**

1	Premessa .....	5
1.1	Categorie di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01 .....	5
1.2	Soggetti destinatari delle previsioni contenute nella Parte Speciale..	7
1.3	Procedure aziendali e Sistema organizzativo .....	8
1.4	Sistema dei poteri .....	10
1.5	Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	10
1.6	Attività a rischio: individuazione del responsabile.....	11
2	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	12
2.1	Repertorio dei reati.....	12
2.2	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione .....	34
2.3	<i>Il sistema organizzativo attuato dalla TNT Global Express</i> .....	36
3	Reati Societari.....	37
3.1	Premessa .....	37
3.2	Repertorio dei reati.....	38
3.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati societari .....	61
4	Reati in materia di abusi di mercato .....	63
4.1	Premessa .....	63

4.2	Repertorio dei reati.....	63
4.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di abusi di mercato .....	72
5	Reati Transnazionali .....	75
5.1	Premessa .....	75
5.2	Repertorio dei reati.....	75
5.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati transnazionali .....	84
6	Art. 23 D. Lgs 231 del 2001 – Inosservanza delle sanzioni interdittive	86
7	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs 231/2001) .....	88
7.1	Repertorio dei reati.....	88
7.2	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime..	90
8	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs 231/2001) .....	96
8.1	Premessa .....	96
8.2	Repertorio dei reati.....	97
8.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.....	99
9	Ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) (art.25-octies D. Lgs 231/2001) .....	100
9.1	Premessa .....	100
9.2	Repertorio dei reati.....	100
9.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio .....	107
10	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D. Lgs 231/2001) .....	108
10.1	Premessa .....	108
10.2	Repertorio dei reati.....	108
10.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati .....	109
11	Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs 231 del 2001).....	110
11.1	Premessa .....	110
11.2	Premessa .....	110
11.3	Repertorio dei Reati.....	110
11.4	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitti di criminalità organizzata .....	113

12	Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 D. Lgs 231 del 2001).....	115
12.1	Repertorio dei Reati.....	115
12.2	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori da bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio .....	126
13	Delitti di violazione del diritto di autore (art. 25-novies D. Lgs 231 del 2001).....	127
13.1	Premessa .....	127
13.2	Repertorio dei reati.....	127
13.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitti di violazione del diritto di autore.....	130
14	Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs 231/01).....	131
14.1	Premessa .....	131
14.2	Repertorio dei reati.....	131
14.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	132
15	Reati Ambientali (art. 25-undecies D. Lgs 231 del 2001) .....	133
15.1	Premessa .....	133
15.2	Repertorio dei reati.....	133
15.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati ambientali .....	157
16	Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs 231/2001).....	158
16.1	Premessa .....	158
16.2	Repertorio reati .....	158
16.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express in materia di delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare..	159
17	Delitti contro la Personalità Individuale (Articolo 25-quinques D. Lgs 231/2001) .....	160
17.1	Premessa .....	160
17.2	Repertorio reati .....	160
17.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitti contro la personalità individuale.....	162
18	Reati tributari (Articolo 25-quinquesdecies D. Lgs 231/2001) .....	163
18.1	Premessa .....	163
18.2	Repertorio reati .....	163

18.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express in materia di reati tributari.....	171
19	Reati di Contrabbando (Articolo 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001)....	172
19.1	Premessa .....	172
19.2	Repertorio reati .....	172
19.3	Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express in materia di reati di contrabbando .....	181

## 1 Premessa

### 1.1 Categorie di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01

Al fine di dare attuazione al Modello, si è reso necessario esaminare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001 – di seguito anche Decreto - e verificare quali di esse risultino applicabili alla Società.

Le fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente sono state classificate nelle seguenti categorie:

- i. **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** ex articoli 24 e 25 del Decreto.
- ii. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica, così come previsti dall'articolo 24-bis del Decreto
- iii. **Delitti di criminalità organizzata**, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs 231/01 l'articolo 24-ter
- iv. **Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti dall'articolo 6 D.L. 350/01, convertito con modificazioni nella Legge 23 novembre 2001 n. 409, che ha inserito nel D. Lgs 231/01 l'articolo 25-bis, testo modificato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99
- v. **Delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs 231/01 l'articolo 25-bis.1.
- vi. **Reati in materia societaria**, introdotti dal D. Lgs 11 aprile 2002 n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 e dalla Legge 30 marzo 2015 n. 69 e dal D. Lgs 38/2017.
- vii. **Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D. Lgs 231/01 l'articolo 25-quater.
- viii. **Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D. Lgs 231/01 l'articolo 25-quater.1.
- ix. **Delitti contro la personalità individuale**, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs 231/01 l'articolo 25-quinquies, successivamente integrato dalla Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che ha introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

- x. **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del Mercato**, previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha inserito nel D. Lgs 231/01 l'articolo 25-sexies.
- xi. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**, introdotti dall'articolo 300 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, così come previsti dall'articolo 25-septies del Decreto.
- xii. **Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, introdotti dal D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D. Lgs 231/01 l'articolo 25-octies e relative modifiche introdotte dalla *Legge del 15/12/2014 n. 186 Articolo 3*.
- xiii. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/01 l'articolo 25-novies.
- xiv. **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha inserito nel D. Lgs n. 231/01 l'articolo 25-novies.
- xv. **Reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale".  
L'articolo 3 della Legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- xvi. **Reati Ambientali**, introdotti dall'articolo 2 del D. Lgs 7 luglio 2011, n. 121 che ha inserito l'articolo 25-undecies del D. Lgs 231/01, modificato dalla Legge 68 del 2015.
- xvii. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, introdotto dal D. Lgs 109/2012 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2009/52/CE, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'articolo 25-duodecies.
- xviii. **Razzismo e xenofobia**, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167 e modificato dal D. Lgs 21/2018, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'articolo 25-terdecies.
- xix. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, introdotto dalla L. 29/2019, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'articolo 25-quaterdecies.

- xx. **Reati tributari**, introdotti dalla L. 157/2019, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'articolo 25-quinquiesdecies.
- xxi. **Reati di contrabbando**, introdotti dal D. Lgs n. 75/2020, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'articolo 25-sexiesdecies.

La previsione delle fattispecie di reato è stata sviluppata in seguito all'analisi delle struttura societaria, delle aree e relative funzioni aziendali a rischio, delle procedure organizzative già esistenti e costantemente aggiornate nonché in seguito ai colloqui con i soggetti responsabili delle specifiche funzioni: ciò al fine di effettuare una concreta valutazione del rischio-reato presente all'interno della società.

L'individuazione delle funzioni aziendali a rischio, in relazione a ciascuna delle fattispecie di reato esaminate nell'ambito della presente Parte Speciale, è stata preceduta ed effettuata sulla base di un'approfondita attività di mappatura, realizzata mediante l'analisi delle procedure organizzative già operative, mediante la distribuzione di appositi questionari, seguite da interviste ai soggetti apicali e/o preposti a determinate funzioni, volta a determinare, nell'ambito delle attività cui è in concreto preposta ciascuna delle funzioni aziendali di TNT, le specifiche operazioni che costituiscono potenziali occasioni di commissione di reato.

## **1.2 Soggetti destinatari delle previsioni contenute nella Parte Speciale**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, dalle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa, nonché dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, cioè degli Apicali ed i Sottoposti (vedi definizione richiamata nel paragrafo 1.1. della Parte Generale del presente modello), tutti definiti i "Destinatari".

Le previsioni della parte speciale si applicano ai Destinatari operanti nelle aree di attività e relative funzioni aziendali a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie ed occasione di reato di seguito illustrata.

I Destinatari hanno l'obbligo di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale e comunque idonea ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ed in relazione ad ogni tipologia di reato contemplata nella presente Parte Speciale i Destinatari hanno il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate



- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo

Nello svolgimento delle rispettive attività si attengono:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- al Codice di Condotta;
- alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- alle Policy ed alle procedure aziendali;
- alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

### **1.3 Procedure aziendali e Sistema organizzativo**

La Società, oltre all'adozione del Codice di Condotta FedEx, adottato dal Consiglio di Amministrazione in coerenza e come specifico allegato del presente modello organizzativo, in attuazione delle disposizioni del D. Lgs 231/01 e tenendo conto dei Business Principles di gruppo, si è dotata di una serie di principi di comportamento e di procedure interne - alcune delle quali formulate dalla capo gruppo FedEx Corporation e altre elaborate direttamente dalla TNT Global Express S.r.l. - che rispondono ai requisiti del modello di gestione e organizzazione, così come richiesto dal Decreto.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti documenti, nelle versioni di volta in volta vigenti, disponibili agli atti della società ed accessibili ai destinatari aventi legittimo interesse:

#### **Policy globali Gruppo Fedex Corporation, recepite dalla TNT Global Express S.r.l.**

- a) Group Integrity Policies:
- Codice di Condotta FedEx ("*FedEx Code of Conduct*");
  - Anti-Corruption
  - Antitrust/ Competition Law
  - Conflicts of Interest
  - Gifts & Entertainment
  - Global Export Controls Compliance
  - Data Privacy
  - Human Trafficking
  - Social Media and Messaging Apps

b) Other Policies:

- FedEx Finance Policy Manual;
- FedEx Finance Procedures;
- International Profit Manual;
- People Manual;
- FedEx Express Europe Policy on Health & Safety, Environment and Dangerous Goods.

**Procedure di TNT Global Express S.r.l.:**

a) Procedure di compliance e integrity:

- Procedura sui compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- Procedura aziendale inerente la richiesta e irrogazione di sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazione del Modello (d'ora innanzi, per brevità, il "Sistema Sanzionatorio");
- Policies e procedure aziendali inerente i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- CAGR – Reorganization of Representation Powers in FedEx Express Italy S.r.l. and TNT Global Express S.r.l.;

b) Health and Safety Environment (Procedure HSE)

c) Procedure Dangerous Goods

d) Finance and Administration:

- FedEx Finance Policy Manual;
- FedEx Finance Procedures;

e) Procurement Operations:

- FedEx Finance Procedures;
- FedEx Finance Policy Manual;
- Procedura aziendale inerente la Giacenza;
- Procedura aziendale inerente l'Accettazione della Merce;
- G02 Tariffe Subcontractors PUD & Handling;
- G20 Pud Gestione costi, valutazione e compliance subcontractor;
- G21 HND Gestione costi, valutazione e compliance subcontractor.

L'elenco delle principali policy e procedure aziendali e di Gruppo applicabili alla Società e in vigore sono disponibili su repository dedicate.

#### **1.4 Sistema dei poteri**

La Società si è dotata del sistema di poteri interni ed esterni illustrato nei documenti qui di seguito indicati, nelle versioni di volta in volta vigenti, disponibili agli atti della società ed accessibili da chiunque abbia legittimo interesse:

- Statuto;
- Descrizione del Gruppo Societario;
- Organigramma di primo livello per funzione;
- Deleghe e poteri (vedere matrice allegata al documento "CAGR – Reorganization of Representation Powers in FedEx Express Italy S.r.l. and TNT Global Express S.r.l.".)

#### **1.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo ha il compito di:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai protocolli di cui alla Parte Speciale del presente Modello.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico in luogo accessibile a tutti i soggetti a ciò legittimamente interessati;

- b) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di gestione in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti indicati come responsabili di operazioni o procedimenti;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
- (i) l'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
  - (ii) la possibilità di TNT di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - (iii) l'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali l'attuazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e la risoluzione contrattuale nei riguardi di Partner o di Consulenti) qualora si accertino violazioni delle relative prescrizioni.

## **1.6 Attività a rischio: individuazione del responsabile**

In relazione alle recenti modifiche organizzative della struttura societaria, come si evince dal nuovo organigramma allegato, sono state individuate 6 aree (Finance & Administration, Sales & Special Services, Communication & CR, HR, Operations e Information Technology); la valutazione dei rischi è stata aggiornata con riguardo ai reati di criminalità organizzata ed i reati ambientali.

Le diverse aree di operatività si identificano come segue:

- Finance & Administration e Security - per quanto riguarda i rapporti con la PA, reati societari ed i reati tributari.
- Operations, Sales & Special Services, HR, Health & Safety - per quanto riguarda i reati societari transnazionali e di criminalità organizzata, la tutela della salute, la sicurezza dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente, l'impiego di lavoratori irregolari, nonché i reati tributari.
- Information Technology - per quanto riguarda la Sicurezza Informatica.

Di ogni operazione rientrante tra quelle a rischio particolarmente alto (es. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici da parte di organismi nazionali o comunitari) occorre dare debita evidenza.

A tal fine l'Amministratore Delegato della Società o un Responsabile da questi incaricato nel caso di compimento di una delle indicate operazioni è tenuto ad individuare un soggetto interno responsabile ("Responsabile Interno").

Il responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento.

## **2 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

### **2.1 Repertorio dei reati**

#### **Art. 316-bis c.p. - Malversazione in danno dello Stato**

*“Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

#### **Fattispecie**

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente che deve comunque essere un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione. Presupposto della condotta è l'avvenuta erogazione ad un determinato soggetto, da parte di un ente pubblico, di sovvenzioni, contributi o finanziamenti:

- a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
- in vista di un fine di pubblica utilità.

I contributi e le sovvenzioni sono erogazioni a fondo perduto, che possono avere carattere periodico od occasionale - “una tantum” -, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all’“an” o al “quantum” o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall’obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri, come cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati o cessioni di credito aventi condizioni di ripagamento particolarmente vantaggiose.

La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle risorse ottenute alle attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse.

Quanto all’elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non destinare le somme ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse. Quanto al momento consumativo, il reato, in quanto condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine previsto nell’atto di erogazione.

#### **Occasioni di reato**

Indebita destinazione di erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni) ricevute, ad esempio, per assunzioni del

personale, per attività di formazione e questioni di natura lavoristica, salariale e previdenziale.

### **Aree aziendali a rischio**

- Gestione finanziaria
- Gestione dell'attività di produzione
- Contabilità e bilancio
- Attività di gestione del personale inclusa l'attività di selezione e formazione

### **Considerazioni applicative**

Il reato è ipotizzabile per TNT Global Express S.r.l., in considerazione del fatto che la società può essere destinataria di erogazioni pubbliche e non fa parte dell'apparato della Pubblica Amministrazione.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o dell'Unione Europea**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro*

*5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

### **Fattispecie**

Si tratta di un reato comune per la cui consumazione è richiesto l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, mediante l'utilizzo o la presentazione di documentazione falsa, a nulla rilevando l'eventuale induzione in errore del soggetto passivo, ovvero la causazione di un danno.

Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute, in quanto manchino gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

Quanto al momento consumativo, il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute.

### **Considerazioni applicative**

Vale quanto detto per l'art. 316-bis c.p. Peraltro, il reato ha latitudine più ampia perché può coinvolgere una pluralità di enti erogatori e la sua struttura intrinseca lo rende un reato di difficile applicazione preventiva.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 356 c.p. – Frode nelle Pubbliche Forniture**

*Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32quater](2).*

*La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente*

### **Fattispecie**

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile).

L'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni

### **Considerazioni Applicative**

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 356 codice penale, che in genere riguardano gli inadempimenti che si concretano nella consegna di cosa od opera completamente diversa da quella pattuita, o di cosa od opera affetta da vizi o difetti, si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento frode. Non si richiede, pertanto, un comportamento tendente a trarre in inganno il committente ed a dissimulare le deficienze della fornitura, ma semplicemente la malafede nell'eseguire il contratto in difformità dei patti

### **Art. 640, comma 2 n. 1, c. p. - Truffa ai danni dello Stato**



*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(6):*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*

*2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.*

### **Fattispecie**

La condotta del reato di truffa si sostanzia nell'indurre taluno (mediante artifici o raggiri) al compimento di un atto di disposizione patrimoniale determinante un profitto per l'agente ed un danno per la vittima.

Il Decreto n. 231/01 considera la norma con esclusivo riguardo alle ipotesi aggravate di cui al comma 2, n. 1, ossia nel caso in cui il reato sia stato commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ovvero nel caso (di scarso interesse per quanto qui in esame) in cui sia stato compiuto con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Pertanto, l'ipotesi di reato essenzialmente rilevante ai fini del Modello si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il dolo è (comunemente ritenuto) generico: tutti gli elementi oggetto del dolo devono quindi concretamente verificarsi perché il reato si perfezioni, né la rappresentazione di uno qualsiasi di essi deve costituire motivo della condotta dell'agente.

Quanto al momento consumativo, il reato si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente, a seguito dell'attività dolosa, consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato. L'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione non seguita dall'adempimento e dal correlativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata.

### **Considerazioni applicative**

Il reato interessa solo per la fattispecie di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 640 c.p. Si tratta di un reato ad ampio spettro, che può essere commesso attraverso le più diverse modalità e da diversi soggetti appartenenti ad ogni area societaria.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.*

### **Fattispecie**

Per quanto concerne la fattispecie prevista dall'art. 640-bis, si tratta di una truffa avente ad oggetto erogazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

L'elemento di distinzione fra tale reato e quello, già esaminato, di malversazione in danno dello Stato, è stato individuato dalla Giurisprudenza nel fatto che nella malversazione la condotta punibile si sostanzia nel non aver destinato i fondi ottenuti alle finalità per le quali sono stati erogati, mentre in caso di truffa l'azione delittuosa consiste nell'essersi procurato con frode (mediante artifici o raggiri) prestazioni alle quali non si avrebbe avuto diritto, non rilevando la differente destinazione dei fondi a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. (v. Cass. Pen., Sez. I, 98/ 211494).

La condotta costitutiva del reato coincide con quella della truffa. È indifferente, oltre alla qualità del destinatario, lo scopo a cui tali attribuzioni sono finalizzate. Soggetti eroganti possono essere, oltre allo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee.

Quanto ai precedenti, il fenomeno ha avuto un certo rilievo nelle frodi per l'ottenimento di sovvenzioni e contribuzioni comunitarie, specialmente nel settore agricolo.

### **Considerazioni applicative**

Vale, in via di principio, quanto detto sub art. 640 c. p. e *sub* artt. 316-bis e 316-ter c. p.

Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero uno del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.*

### **Fattispecie**

Si tratta di un particolare tipo di truffa, introdotta dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 e modificato dal D.L. n. 93 del 2013, nella quale *“la attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo del reato, bensì il sistema informatico di pertinenza del medesimo, attraverso la manipolazione di detto sistema”* (v. Cass. Pen., Sez. IV, 99/3065).

La condotta punibile può consistere sia in un intervento volto ad adibire il sistema informatico a scopi diversi da quelli per i quali esso è stato destinato (alterazione del funzionamento), sia nel manipolarne arbitrariamente i contenuti (intervento su dati, informazioni e programmi), mentre la duplicazione è da considerarsi condotta tipica del reato di cui all'art. 615-ter c. p., potendo l'“intrusione informatica” sostanziarsi sia in una semplice “lettura” dei dati, sia nella “copiatura” degli stessi.

Ai fini della responsabilità ex Decreto n. 231, peraltro, il fatto deve essere commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Quanto al momento consumativo, il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto.

### **Occasioni di reato**

Frode realizzata attraverso collegamenti o trasmissioni di dati su supporti informatici Pubbliche o ad Enti Pubblici, o ad Autorità di vigilanza.

### **Aree aziendali a rischio**

Uffici, e/o soggetti incaricati di gestire i collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissioni di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni o ad Enti Pubblici, o ad Autorità di vigilanza.

### **Considerazioni applicative**

Il reato interessa la TNT Global Express S.r.l. con particolare riferimento all'eventuale alterazioni di flussi di informazione e dati destinati alla Pubblica Amministrazione.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 314 c.p. - Peculato**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.*

### **Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un soggetto terzo estraneo, in accordo con i soggetti pubblici indicati.

Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa.

Per possesso la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'**ufficio** o il **servizio** svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646), che non richiede tale requisito.

Il requisito dell'**altruità** ha sostituito quello dell'appartenenza o meno del bene alla P.A., che caratterizzava la previsione precedente. La norma in esame infatti ha assunto tale configurazione con la l. 26 aprile 1990, n. 86, che ha riunito in un'unica fattispecie le vecchie figure di peculato e di malversazione a danno di privati. Il peculato, infatti, in origine puniva il soggetto pubblico che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropriava o la distraeva a profitto proprio o altrui, mentre la malversazione, tipizzata all'art. 315, ormai abrogato, puniva la medesima condotta, però avente ad oggetto denaro o qualsiasi cosa non appartenente alla P.A..

Si tratta di un reato di mera condotta e al pari dell'appropriazione indebita (646) viene punita l'**appropriazione**, intesa come il comportarsi *uti dominus* nei confronti del denaro o della cosa mobile posseduti.

Il secondo comma disciplina la figura del **peculato d'uso**, introdotto dalla l. 26 aprile 1990, n. 86, che si caratterizza appunto per la temporaneità dell'uso e per l'immediata restituzione della cosa.

### **Occasioni di reato**

Si potrebbe realizzare il concorso da parte di T.N.T. nella realizzazione della fattispecie di reato descritta nella presente sezione.

### **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio(1), giovandosi dell'errore altrui(2), riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo(3), denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.*

### **Fattispecie**

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (v. 314), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.

Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

### **Occasioni di reato**

Seppur il reato si configuri come reato proprio, ovvero un reato commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si potrebbe comunque ravvisare il concorso da parte della Società nella realizzazione della fattispecie di reato descritta nella presente sezione.

### **Art 317 c.p. – Concussione**

*“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

*Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

### **Fattispecie**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale od un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto: in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ambito dell’applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui il dipendente o un dirigente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale il quale, profittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, risultando da tali comportamenti un vantaggio per la Società stessa.

### **Art 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione**

*“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.*

*Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190.*

### **Fattispecie**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o ne accetti la promessa.

Ai fini della ricorrenza del reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal pubblico ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall’art. 322 c.p.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione (art. 317 c.p.) in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

**Art 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver commesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.*

Articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190.

**Fattispecie**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara) ovvero omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

Ai fini della ricorrenza del reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal pubblico ufficiale, poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

**Art 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

**Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Articolo così modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.



## **Fattispecie**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un suo apicale o dipendente corrompa un pubblico ufficiale (che può essere, oltre che un magistrato, anche un cancelliere o altro funzionario).

### **Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio(3) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi(5).*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni(6) ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000*

”.

Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190.

## **Fattispecie**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Per un verso, la nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p. si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p.:

- a) con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio;
- b) con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste nella sola induzione (senza alcuna costrizione);
- c) con riferimento alla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata, per la nuova fattispecie di reato, dal comma secondo dell'art. 319-quater;

tale ultima previsione suggerisce un distacco della nuova fattispecie rispetto alla concussione di cui all'art. 317 c.p., con collocazione in posizione contigua alle figure di corruzione, e segnala come la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito, infatti, anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità;

d) con riferimento alla entità più ridotta della pena prevista dall'art. 319 quater (da 3 a 8 anni) rispetto a quella di cui all'art. 317 c.p. (da 6 a 12 anni), attesa l'assenza di un comportamento coercitivo.

Per altro verso, la nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p. si differenzia dalle fattispecie corruttive a seconda che il privato si sia determinato al pagamento o alla promessa perché versante in una situazione di soggezione (configurandosi in tale ipotesi il delitto di induzione indebita) ovvero in seguito a una negoziazione tra le parti (risultando, allora, applicabile uno dei delitti di corruzione ex artt. 318 e 319 c.p., che sanzionano entrambe le parti del c.d. *pactum sceleris*).

### **Art 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

Comma 1 modificato dall'art. 1, comma 75, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190.

### **Fattispecie**

Le disposizioni previste dagli artt. 318 e 319 c.p., sopra descritte, si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

I reati di corruzione come sopra indicati possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi neri tramite l'emissione o l'utilizzo di fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati sopra citati possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi ed in genere regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustificatamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società etc.

A titolo esemplificativo nei casi di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco;
- un aumento indebito – da parte dei medici – delle prescrizioni dei prodotti della Società;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza;
- che i prodotti della Società siano preferiti ingiustamente – nell'acquisto o nella vendita – rispetto a quelli delle altre società concorrenti.

Per quanto concerne la corruzione in atti giudiziari, il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Per completezza infine deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. (in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319) si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

### ***Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore***

*“Le pene stabilite nel primo comma dell’Art. 318, nell’Art. 319, nell’Art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’Art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

## **Occasioni di reato**

Rapporti con la Pubblica Amministrazione finalizzati a:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali ed attività strumentali, e per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano.
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro (ad esempio il D. Lgs 81/08) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relativi alla produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l’emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
- gestione di attività istituzionali presso soggetti pubblici italiani e stranieri.

### **Aree aziendali a rischio**

Tutte le aree aziendali che, in ragione dello svolgimento delle attività del gruppo, hanno contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. Risorse Umane, Servizio Comunicazione, Amministrazione e Finanza, Sicurezza, Commerciale, Operativa).

### **Considerazioni applicative**

I reati (delitti) sono ipotizzabili per la TNT Global Express S.r.l., in considerazione dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione, sia ad esempio in relazione alla partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione sia in relazione alle richieste di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività proprie della società.

Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (allegata in calce alla presente parte speciale) unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

Articolo modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

### **Fattispecie**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzategli. La promessa o l'offerta di denaro devono riguardare:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inoltre penalmente sanzionata anche la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario inoltre che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal pubblico ufficiale perché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

### **Aree aziendali a rischio**

Tutte le aree aziendali che, in ragione dello svolgimento delle attività del gruppo, hanno contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione (es. Risorse Umane, Servizio Comunicazione, Amministrazione e Finanza, Sicurezza, Commerciale, Operativa).

### **Considerazioni applicative**

Il reato (delitti) è ipotizzabile per la TNT Global Express S.r.l., in considerazione dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione, sia ad esempio in relazione alla partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione sia in relazione alle richieste di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività proprie della società.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata

quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (allegata in calce alla presente parte speciale) unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

**Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche (1):

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale(2).

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali(3);

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione(4).

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma(5), 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso(6):

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali(7)(8).

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

### **Fattispecie**

La norma, introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300, estende taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione anche, e correttamente, ad una serie di soggetti che, pur non rientrando nella sfera dell'Amministrazione italiana, si connettono con questa in virtù della loro posizione nell'ambito delle Comunità europee o in altri Stati membri dell'Unione europea o in virtù di collegamenti internazionali.

La norma è stata oggetto di modifica ad opera dell'art. 1, comma 75, lettera n), della L. 190/2012 e dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237.

### **Considerazioni Applicative**

Vale quanto indicato sub art. 321 c.p., trattandosi di norma che estende la responsabilità della società in caso di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione anche quando tali reati sono commessi nei confronti di soggetti comunitari o stranieri.



### **Art. 323 c.p. – Abuso d’Ufficio**

*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato(1), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio(2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio(3), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale(5) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni(6).*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità(7).*

### **Fattispecie**

*Reato proprio, in quanto soggetto attivo è il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, in violazione di specifiche regole di condotta dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.*

*È ravvisabile una responsabilità a titolo di concorso dell'Ente – quale soggetto extraneus – nel compimento della condotta delittuosa da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.*

*La Società, nell'ambito del processo di ottenimento di finanziamenti o fondi europei e nel suo interesse o a proprio vantaggio, approfittando dei rapporti esistenti con il funzionario pubblico preposto alla gestione del processo, potrebbe prendere contatto con quest'ultimo per ottenere tali finanziamenti o fondi europei, pur consapevole di non averne diritto e in danno di altri soggetti partecipanti al predetto processo.*

### **Occasioni di reato**

Seppur il reato si configuri come reato proprio, ovvero un reato commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, si potrebbe comunque ravvisare il concorso da parte della Società nella realizzazione della fattispecie di reato descritta nella presente sezione.

### **2.14.1 Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*

Articolo introdotto dall’art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

## **Fattispecie**

Il reato punisce chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire; ovvero chiunque, sfruttando dette relazioni, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare l’agente pubblico. In entrambi i casi la legge richiede che l’opera di intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto di ufficio, alludendo ad una attività antidoverosa sia da compiere che già compiuta: giova evidenziare come proprio il riferimento al solo atto contrario ai doveri di ufficio consenta di escludere la rilevanza penale di tutte le attività lecite di lobby.

Il comma 2 dell’art. 346 bis c.p. punisce, altresì, chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La nuova norma incriminatrice contiene in apertura una clausola di riserva che qualifica come sussidiaria tale fattispecie rispetto a quella di concorso nei reati di corruzione

propria e corruzione in atti giudiziari, che si verificano allorché il pubblico ufficiale accetta la promessa o la dazione del denaro da parte dell'intermediario.

Sebbene il reato di cui all'art. 346 bis c.p. non sia ricompreso nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001, esso può astrattamente assumere rilievo come reato-fine rispetto ai reati associativi (art. 24 ter D. cit.).

### **Considerazioni Applicative**

Il reato si potrebbe configurare qualora un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

## **2.2 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione**

I rapporti del gruppo TNT Global Express S.r.l. con la Pubblica Amministrazione, rappresentano operazioni sensibili, poiché esposte alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tali rapporti, sono gestiti nel rispetto delle leggi vigenti, del Codice di Condotta, delle procedure e delle policy aziendali, delle regole contenute nel presente modello, nonché dei principi di formalizzazione, trasparenza e comunicazione.

La Società si è, inoltre, dotata di una specifica politica aziendale di Gruppo, "Anti-Corruption Policy" e delle Procedure Anti-Corruzione FedEx Express; inoltre TNT Global Express S.r.l. ha una policy aziendale "Policy dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" volta a ridurre al minimo il rischio di illeciti che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti con gli Uffici Pubblici.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo - a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, fornitori e partner, tramite apposite clausole contrattuali di:

- stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede, altresì, l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- Porre in essere qualsiasi condotta contraria alle policies e procedure aziendali riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra TNT Global Express S.r.l., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni, Fornitori o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera e del presente Modello Organizzativo

Si indicano per maggiore precisione le procedure aziendali di riferimento da osservare puntualmente:

- FedEx Finance Procedures;
- FedEx Finance Policy Manual;
- G02 Tariffe Subcontractors PUD & Handling;
- G20 Pud Gestione costi, valutazione e compliance subcontractor;
- G21 HND Gestione costi, valutazione e compliance subcontractor;
- Apertura / Variazione anagrafica e termini di pagamento fornitori;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- “ Gifts & Entertainment”.

### **2.3 Il sistema organizzativo attuato dalla TNT Global Express**

Oltre ai principi e alle procedure descritte al paragrafo precedente TNT Global Express S.r.l. ha attuato un sistema organizzativo interno, in grado di rendere il controllo sulle attività poste in essere con la Pubblica Amministrazione efficace e dettagliato.

È stata infatti prevista un'apposita procedura per ogni diversa tipologia di contatto e/o rapporto con la Pubblica Amministrazione tali da garantire:

- la segregazione delle decisioni
- l'individuazione di un responsabile
- un sistema di reporting all'organo di controllo
- un sistema di tracciabilità delle operazioni

Sono state individuate e regolamentate le seguenti attività:

- Partecipazione a Gare Pubbliche
- Rapporti con Autorità di Vigilanza Pubblica
- Rapporti con Autorità Giudiziarie, Enti Ispettivi ed Enti Territoriali
- Relazioni Istituzionali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della Società, nonché, in generale, la normativa applicabile.

### 3 Reati Societari

#### 3.1 Premessa

Il D. Lgs 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati societari da parte di amministratori, direttori generali, i liquidatori nonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti (es. dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari) o altri soggetti che intrattengono rapporti qualificati con la Società (ad es. i sindaci ed i suoi revisori).

In particolare, come previsto dall'art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs 61/2002, e modificato dall'art. 1 comma 76 L. 190/2012 in materia di corruzione tra privati ex art. 2365 c.c., la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei reati in materia societaria previsti dal codice civile agli articoli 2621 – 2641. La norma precisa che la responsabilità è estesa alla società ove detti reati siano commessi nell'interesse della società stessa.<sup>1</sup>

In proposito, si ritiene fondato recepire l'orientamento di autorevole dottrina, secondo cui non tutti i reati societari comportano profili di responsabilità per la società: infatti, vi sono alcuni reati la cui commissione risulta in ogni caso dannosa per la società, la cui economia sarà impoverita o comunque danneggiata, *“con l'effetto che, relativamente ad essi, non si potrà configurare il presupposto di fatto della responsabilità amministrativa della società, cioè la loro commissione nell'interesse della società”*<sup>2</sup>: trattasi in particolare dei reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), ripartizione illegale degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) e illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), nonché infedeltà patrimoniale (art. 2634 e 2635 c.c.).

---

<sup>1</sup> A questo riguardo va notata la diversa formulazione dell'art. 5 D. Lgs 231/2001, il quale prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”. Secondo la dottrina (cfr. nota successiva), “l'agire nell'interesse di taluno suggerisce l'idea che l'azione, già nel suo muoversi, sia diretta a realizzare quel ben determinato interesse; laddove la nozione di “vantaggio” appare più obiettiva, potendosi il vantaggio di taluno realizzare anche indipendentemente dall'intenzione di chi compie l'azione vantaggiosa. Nell'un caso si richiede un'intenzionalità riscontrabile ex ante; nell'altro un effetto giuridico rilevabile ex post.” (Rordorf “La responsabilità amministrativa delle società. D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231” in *Le Società*, n. 11/2001, pag. 1297). Secondo tale dottrina, quindi, il D. Lgs 6/2001 circoscrive la responsabilità amministrativa della società per reati societari alle sole ipotesi di reati commessi con l'intenzione, rilevabile ex ante, di realizzare un'utilità per la società, non assumendo rilievo, invece, le ipotesi in cui il vantaggio dell'ente sia mera conseguenza obiettiva della fattispecie.

<sup>2</sup> V. Salafia, “La responsabilità delle società alla luce del D.M. n. 201/2003 e delle modifiche al D. Lgs n. 231/01”, in *Le Società*, n. 11/2003, pag. 1434.

Inoltre, come sottolineato anche da Confindustria<sup>3</sup>, *“la riforma dei reati societari e, soprattutto, la previsione di sanzioni a carico delle imprese, ripropone in modo evidente le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri ed alla comunicazione”* da e verso l'Organismo; *“tali questioni diventano ancora più delicate con riferimento ai reati in esame, configurabili quali reati “propri”*<sup>4</sup>. Questa circostanza rende infatti problematica la mera previsione che la comunicazione delle predette anomalie sia rivolta proprio agli “unici” soggetti (apicali) che potrebbero commettere i reati che si tenta di evitare con la medesima comunicazione”.

Uno dei maggiori problemi del diritto penale dell'impresa è quello dell'individuazione del soggetto che deve essere considerato destinatario delle norme penali all'interno delle organizzazioni complesse. È opportuno premettere come il sistema penale dell'impresa sia caratterizzato dalla massiccia presenza dei c.d. reati propri, ovvero quei reati che possono essere realizzati solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche extra-penali richiamate dalle norme incriminatrici.

Tuttavia, l'art. 2639 c.c. equipara al soggetto formalmente investito della qualifica richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato anche *“chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”*, pertanto anche tali soggetti potrebbero essere ritenuti responsabili dei reati in esame.

## 3.2 Repertorio dei reati

### **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**

*“Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o*

---

<sup>3</sup> Cfr. Confindustria, “Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs n. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs n. 61/2002,” Roma, 3 ottobre 2002.

<sup>4</sup> L'art. 25-ter fa infatti espresso riferimento a *“amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza”*.

*finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”.*

## **Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore. Il novero dei soggetti attivi è esteso dal successivo art. 2369 c.c. a “*chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione*” nonché a “*chi è legalmente incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa*”. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La condotta criminosa è duplice e si concretizza:

- 1) nella esposizione non veritiera di fatti materiali. Tali informazioni possono anche essere frutto di valutazioni;
- 2) nella omissione di informazioni imposte *ex lege*.

La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

In particolare, vengono in considerazione:



#### Relazioni:

- relazione degli amministratori e dei sindaci al bilancio (artt. 2428 e 2429 c.c.)
- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433-bis c.c.)
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.)
- relazione al bilancio liquidazione e bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.)

#### Bilanci:

- di esercizio (art. 2423 c.c.)
- finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.)
- straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze

#### Comunicazioni sociali:

- tutte le comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o ai terzi.

#### Le comunicazioni false assumono rilievo penale solo ove:

- da un lato, contengano falsità o omissioni che incidano sul risultato economico di esercizio (determinando una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5%) o sul patrimonio netto (determinando una variazione del patrimonio netto superiore al 1%) ovvero contengono valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura superiore al 10% di quella corretta;
- dall'altro, siano idonee ad indurre in errore i destinatari. Tale caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, la norma richiede "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" ovvero il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", e quindi la presenza di un dolo specifico.

Il reato si consuma nel momento in cui la falsa comunicazione idonea ad ingannare il pubblico giunge a conoscenza dei destinatari; con particolare riferimento al bilancio, tale momento consumativo va individuato, per quanto riguarda i soci, nel relativo deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; per quanto riguarda il pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione.

La fattispecie è contravvenzionale ed è punita con l'arresto sino a due anni.

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centocinquanta quote.

### **Occasioni di reato**

Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società:

- a) Figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravalutazione)
- b) Figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni)
- c) Omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;

2. Dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

### **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta*

*situazione cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti dal comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La punibilità per fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta”.*

## **Fattispecie**

La fattispecie è identica a quella di false comunicazioni sociali di cui all'art 2621; l'unico elemento aggiuntivo è dato dalla presenza di un danno per i soci o i creditori destinatari delle comunicazioni.

Per quanto riguarda la condotta di reato valgono quindi le considerazioni sopra riportate *sub* art. 2621 c.c.

## **Occasioni di reato**

Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società:

- a) Figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravalutazione)
- b) Figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni)

c) Omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;

2. Dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

### **Art. 2625 c.c. - Impedito controllo**

*“Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.*

### **Fattispecie**

Il reato si configura quale reato proprio, che può essere commesso solo da chi riveste la carica di amministratore; l'art. 2369 c.c. estende l'ambito dei soggetti attivi a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla carica di amministratore. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La condotta di reato si concretizza:

1) nell'occultamento di documenti

2) nella realizzazione di altri artifici idonei, ove con artificio si intende una condotta di alterazione della realtà esterna ottenuta o simulando l'inesistente, o dissimulando l'esistente.

Le suddette condotte devono consistere nell'impedire o, comunque, nell'ostacolare l'esercizio dell'attività di controllo o di revisione che la legge demanda ai soci ovvero ad organi di controllo interni (collegio sindacale) o esterni.

Si ritiene che non integrino il reato di impedito controllo tutte le ipotesi di ostruzione o impedimento delle funzioni di controllo, che si esauriscano in un rifiuto di informazione doverosa o in una falsa comunicazione; tali ipotesi saranno piuttosto sanzionate ex art.

2621 c.c. (false comunicazioni sociali) o 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

Per quanto riguarda le attività di controllo, il cui impedimento concretizza la fattispecie in esame, si avrà riguardo a:

a) per quanto riguarda i controlli demandati ai sindaci, l'art. 2403 c.c. individua questi ultimi con riferimento alla generale amministrazione della società, all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla regolare tenuta delle scritture contabili ed alla corrispondenza del bilancio alle risultanze di queste, all'osservanza delle disposizioni codicistiche in tema di valutazione del patrimonio sociale, alla consistenza di cassa, all'esistenza di titoli di pegno, cauzione e custodia.

Va considerato che, poiché i sindaci possono avvalersi di dipendenti ed ausiliari (art. 2403-bis c.c.), assume rilievo penale anche l'impedimento recato allo svolgimento delle funzioni demandate a tali coadiutori.

b) per quanto riguarda l'attività di controllo dei revisori, l'art. 155 D.gs. 58/98 considera la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti oltre che la conformità alle norme che li disciplinano.

c) con riferimento, infine ai controlli operati dai soci, consistenti nella richiesta di informazioni agli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e nella consultazione di libri sociali e documenti, va ricordato che questi ultimi vengono in rilievo solo nelle società prive di collegio sindacale.

La fattispecie è sanzionata sia che ad essa segua, sia che ad essa non segua un danno ai soci.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'illecito in esame postula la coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della gestione per effetto della condotta di occultamento (dolo generico) con la consapevolezza e la volontà di cagionare con tale condotta un danno ai soci (dolo eventuale, essendo sufficiente la rappresentazione della possibilità di cagionare il detto danno).

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centottanta quote.

### **Occasioni di reato**

Impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, in particolare mediante occultamento di documenti, simulazione di circostanze inesistenti o dissimulazione di circostanze esistenti.

### **Considerazioni applicative**

La fattispecie assume rilievo con riferimento al controllo esercitato sulla gestione della società dal Collegio Sindacale o dai Soci; assume rilievo, altresì, in ipotesi di controllo sui bilanci da parte di società di revisione.

### **Art. 2626 c.c. - *Indebita restituzione dei conferimenti***

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione sino ad un anno”.*

### **Fattispecie**

La norma si pone a tutela dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. È reato proprio, commesso dagli amministratori fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico tutelato.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale), dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in via simulata e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci.

L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

### **Art. 2627 c.c. – *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve***

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che*

*ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono punite con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.*

### **Fattispecie**

L'articolo è posto a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale, che avvengono con la distribuzione di utili non realmente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserve obbligatorie, arrecando così pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito.

La norma contiene una clausola di riserva : “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, ciò vuol dire che l'illegale ripartizione di utili o riserve può integrare anche un reato più grave quale può essere quello disciplinato dall'art 646 c.p. (appropriazione indebita).

La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili, ma solo quando essi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale.

La fattispecie criminosa, di carattere contravvenzionale apparentemente di natura strutturalmente dolosa, la si ritiene punibile anche a titolo di colpa, non risultando difficile ipotizzare una ripartizione di utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori.

Infine, la norma prevede una causa di estinzione del reato, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

### **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

*“Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

## **Fattispecie**

Il reato in esame è reato di danno che lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata.

L'obiettivo principale della fattispecie criminosa è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nei casi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dai casi stabiliti dalla legge

### ***Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori***

*"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società e scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

## **Fattispecie**

Si tratta di reato proprio, che può essere commesso da chi riveste la carica di amministratore; per estensione ai sensi dell'art. 2369, il reato può essere commesso anche da chi esercita tale funzione in via di fatto, ovvero da coloro che sono legalmente incaricati di amministrare i beni della società o i beni dalla stessa posseduti dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di pubblica vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La norma tutela i creditori socialmente, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria.

La condotta tipica si concretizza nell'effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione, riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori:

a) riduzione del capitale



- in caso di omissione nell'avviso di convocazione e dell'assemblea delle ragioni e modalità della riduzione
- in violazione dei limiti minimi di capitale
- in violazione dei limiti ex art. 2412 (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate)
- con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti
- facoltativa per perdite al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali (cfr. art. 2433 co. 3 : in caso di perdite non può farsi luogo a c ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente)
- allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate
- con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile (considerato che l'imputazione a riserva è potenzialmente lesiva delle ragioni dei creditori)
- in violazione del divieto di cui all'art. 2420-*bis* (che fa obbligo alle società che hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni di non procedere ad operazioni di riduzione, fino a quando non diano scaduti i termini fissati per la conversione)
- in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese
- malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza autorizzazione del tribunale)
- in presenza di autorizzazione del tribunale ma senza prestazione di garanzia

b) fusione o scissione:

- in assenza di iscrizione nel registro delle imprese
- eseguita prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o vi sia stato preventivo consenso o deposito preventivo o garanzia o ricorra ipotesi per cui la garanzia non è richiesta)
- eseguita malgrado l'opposizione dei creditori.

Il dolo è generico e consiste nella volontà di effettuare una riduzione, fusione o scissione con la consapevolezza di violare le prescrizioni di legge previste a tutela dei creditori sociali.

Perché il reato si configuri, è necessario che la condotta degli amministratori cagioni un danno ai creditori.

Il reato si consuma al momento del verificarsi di tale danno. Il reato si estingue se prima del giudizio il danno cagionato viene risarcito. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

## **Occasioni di reato**

- a) esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale di fusione/scissione
- b) indicazione di dati non veritieri nella relazione di fusione/scissione
- c) attuazione della delibera di riduzione del capitale prima del decorso del termine di opposizione per i creditori/malgrado l'opposizione dei creditori legittimati/senza autorizzazione del tribunale/ senza prestazione della garanzia
- d) attuazione della delibera di fusione/scissione in assenza di iscrizione al registro delle imprese, o prima del decorso di due mesi dall'iscrizione/senza preventivo consenso dei creditori/ senza prestazione di garanzia

## **Considerazioni applicative**

La fattispecie può assumere rilievo per la società ove essa sia interessata da operazioni straordinarie sul capitale

### ***Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi***

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro stato dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs n. 58 del 1998, del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 o del D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

## **Fattispecie**

L'articolo ha lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione di conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal

testo Unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo Unico bancario, al Testo Unico finanziario, al codice delle assicurazioni private o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

In base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2391 c.c., l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società. Precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Laddove viene derogato tale principio ricorre il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi punibile con la reclusione da uno a tre anni se da tale violazione derivino danni alla società o ai terzi.

#### **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

#### **Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti. Per estensione ai sensi dell'art. 2369 c.c. il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell'autorità giudiziaria o pubblica, svolgano le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgevano di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La fattispecie vuole tutelare l'effettiva ed integrale formazione del capitale sociale; ciò che si vuole garantire, cioè, è il principio di effettività del capitale, destinato ad operare nelle fasi di costituzione della società e di aumento del capitale sociale. Il reato, quindi, è integrato solo ove si verifichi l'evento di “formazione fittizia del capitale”.

Tre sono le condotte incriminate che possono portare al verificarsi di tale evento:

a) la prima condotta incriminata consiste nell'attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;

b) la seconda condotta incriminata è descritta come sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Il requisito della reciprocità richiede l'esistenza di uno specifico accordo, avente di mira lo scambio di azioni o quote; non si presuppone, invece, la con testualità o la connessione delle due operazioni;

c) la terza condotta incriminata concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La dottrina precisa che deve intendersi rilevante ogni valutazione che abbia ecceduto i limiti di una ragionevole discrezionalità tecnica debordando in modo eccessivo e quindi arbitrario.

In tutti e tre i casi, il reato si consuma nel momento di effettiva formazione del capitale sociale, ossia, come precisato dalla dottrina, nel momento della formale dichiarazione, effettuata attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società o degli atti che attestano l'effettuazione di un aumento di capitale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità di comportamento descritte nella fattispecie criminosa.

La fattispecie è sanzionata con la reclusione sino ad un anno; la società è punita con sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote.

### **Occasioni di reato**

a) conferimento di beni in natura/crediti non accompagnato da relazione giurata dell'esperto nominato dal tribunale;

b) mancato controllo delle valutazioni contenute nella relazione;

c) esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale.

### **Considerazioni applicative**

La fattispecie è configurabile, in sede di aumento del capitale come di trasformazione della società.

### **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

#### **Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di liquidatore della società. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma

La condotta incriminata consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di avere pagato i creditori sociali, ovvero prima di avere accantonato le somme necessarie a soddisfare i medesimi.

La fattispecie è integrata solo ove la condotta cagioni un danno ai creditori. La *ratio* incriminatrice va ravvisata, quindi, nell'esigenza di proteggere le ragioni dei creditori, i quali hanno diritto ad essere soddisfatti sui beni sociali, prima che questi vengano ripartiti tra i soci.

Il reato richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di procedere alla ripartizione dei beni sociali fra i soci, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non sono stati pagati per intero (né sono state accantonate le somme necessarie per pagarli) oltre alla coscienza e volontà di arrecare, mediante tale condotta, un pregiudizio economico alle ragioni di uno o più creditori.

Il reato si consuma nel momento in cui è cagionato un danno ai creditori.

Il reato è procedibile a querela.

La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

#### **Considerazioni applicative**

La fattispecie viene in rilievo solo nel caso in cui la società venga messa in liquidazione.

### **Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la stessa se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”*

### **Fattispecie**

Con la legge "Anticorruzione" n. 190 del 6.11.2012, pubblicata in G.U. il 13.11.2012, il legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27.1.1999, ratificata con la L. n. 110 del 28.6.2012.

La L. n. 190 del 2012, intitolata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", è intervenuta, sul fronte della repressione, anche con l’introduzione del nuovo reato di "Corruzione tra privati". Ad una prima analisi della nuova norma, si evince immediatamente come il legislatore abbia in realtà effettuato un *restyling* del già esistente reato di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" prima previsto dal medesimo art. 2635 c.c. Oltre al mutamento nel nome del reato, il legislatore ha modificato l'*incipit* della norma stessa attraverso

l'introduzione di una formula che subordina la sua applicabilità al fatto che la condotta non costituisca un più grave reato, evitando così la concorsualità con altre fattispecie criminose. La condotta perpetrata dal soggetto agente non è più solo limitata alla violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio ma è stata estesa anche alla violazione degli obblighi di fedeltà. Inoltre, affinché il reato si realizzi non è solo necessario che la dazione o promessa di denaro o di altra utilità sia diretta al soggetto agente ma è ora anche previsto che il beneficiario possa essere un soggetto terzo. Assoluta novità è rappresentata dal nuovo 2° co. dell'articolo attraverso cui l'applicazione della norma è stata estesa anche ai collaboratori dei soggetti "apicali" già considerati nel 1° co., seppure per essi sia prevista una pena minore (fino all'anno e sei mesi di reclusione).

Per la concreta applicazione in ambito D.Lgs 231/01 l'ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione, nel terzo comma, dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità, il quale, quindi, sarà chiamato a rispondere del reato a prescindere da una eventuale condanna dei soggetti individuati al 1° e al 2° co. della norma.

### **Occasioni di reato**

Rapporti tra privati inerenti la:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti privati, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- predisposizione di atti contabili o societari, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;

### **Aree aziendali a rischio**

Tutte le aree aziendali che hanno contatti e rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a anche con coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza di uno dei suddetti soggetti (es. Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Commerciale, Ufficio Fornitori e Acquisti della Direzione Operativa).

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

In particolare, occorre osservare come nella storia di TNT non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per il reato ex art. 2635 c.c. anche precedente alla riforma del 2012 posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle Procedure aziendali infra riportate unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

- i Principi enunciati dalle Group Integrity Policies (ivi incluso il Codice di Condotta e le policy in materia di Anti-Corruption, Conflicts of Interest e Gifts & Entertainment);
- la struttura dei poteri delineata nel documento "CAGR – Reorganization of Representation Powers in FedEx Express Italy S.r.l. and TNT Global Express S.r.l.";
- FedEx Finance Policy Manual;
- FedEx Finance Procedures.

### **Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati**

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere*



*un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.*

## **Fattispecie**

L'articolo 2635 bis del Codice Civile è stato inserito dall'articolo 4 del D.Lgs n.38 del 2017, con decorrenza dal 14.04.2017.

Nel dettaglio la disposizione normativa punisce il fatto di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Pertanto, a fronte del contesto normativo configurato, viene punito non solo l'atto corruttivo, ma anche il tentativo di indurre alla commissione di violazioni od omissioni degli obblighi inerenti il proprio ufficio.

## **Occasioni di reato**

Rapporti tra privati inerenti la:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti privati, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;

predisposizione di atti contabili o societari, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.

## **Aree aziendali a rischio**

Tutte le aree aziendali che hanno contatti e rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a anche con coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza di uno dei suddetti soggetti (es. Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Commerciale, Ufficio Fornitori e Acquisti della Direzione Operativa).

## **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

In particolare, occorre osservare come nella storia di TNT non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per il reato ex art. 2635 c.c. anche precedente alla riforma del 2012 posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle Procedure aziendali infra riportate unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

- i Principi enunciati dalle Group Integrity Policies (ivi incluso il Codice di Condotta e le policy in materia di Anti-Corruption, Conflicts of Interest e Gifts & Entertainment);
- la struttura dei poteri delineata nel documento "CAGR – Reorganization of Representation Powers in FedEx Express Italy S.r.l. and TNT Global Express S.r.l.";
- FedEx Finance Policy Manual;
- FedEx Finance Procedures.

#### **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea**

*"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*

#### **Fattispecie**

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva. Di fatto, peraltro, sarà difficile che il reato sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di socio.

La norma tutela l'interesse al corretto funzionamento dell'assemblea ed in particolare il rispetto del principio, maggioritario.

La condotta di reato consiste nell'adozione di atti simulati o fraudolenti; perché si configuri il reato tali condotte devono determinare la maggioranza in assemblea.

Quanto all'elemento soggettivo, devono sussistere la coscienza e volontà di determinare la maggioranza in assemblea nonché il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato si consuma col verificarsi dell'evento.

La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

### **Occasioni di reato**

a) Falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare presenti e votanti soggetti che in realtà non sono intervenuti, o che non hanno votato, o che hanno votato in maniera diversa;

b) c.d. mercato di voto;

c) ricorso a prestanome al fine di ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati;

d) impiego di azioni non collocate;

e) attribuzione di voto plurimo;

f) computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale.

### **Aree aziendali a rischio**

Adempimenti in materia di funzionamento dell'assemblea (convocazione; deposito - ove previsto - delle partecipazioni presso la sede della società; verifica della regolare costituzione; esercizio del diritto di voto; verbalizzazione).

### **Considerazioni applicative**

La fattispecie può astrattamente essere integrata in ogni occasione di assemblea della società, ordinaria o straordinaria ma nella realtà essendo la società TNT Global Express a socio unico si ritiene praticamente nullo il rischio di reato.

### **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio**

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

### **Fattispecie**

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente.

L’interesse tutelato è l’economia pubblica e in particolare il regolare funzionamento del mercato.

La condotta di reato consiste:

a) nella diffusione di notizie false;

b) nel fatto di porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (cd. Informazioni *price sensitive*), ovvero denotino la capacità di incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Quanto all’elemento soggettivo del reato, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o comunque di porre in essere operazioni simulate o altri possibili artifici, nella consapevolezza della loro concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero di incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone sulla stabilità di banche o gruppi bancari.

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a cinquecento quote.

### **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o di enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non*

*rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti o in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.*

*Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".*

### **Fattispecie**

Si tratta di reato proprio, per la cui commissione è necessaria la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore, nonché i soggetti tenuti per legge a determinati obblighi nei confronti delle pubbliche autorità di vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma

La fattispecie tutela l'interesse al corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza.

La condotta criminosa è duplice, potendo concretizzarsi:

a) nella esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione; ovvero

b) nell'occultamento con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Quanto all'elemento soggettivo di reato, è richiesto il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di ostacolare, con la propria condotta, le funzioni degli organismi, di vigilanza.

La fattispecie è sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote.

### **3.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati societari**

In relazione ai reati elencati ai paragrafi precedenti e con specifico riferimento alle attività di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, TNT Global Express S.r.l. è dotata di *policies* di gruppo che si applicano al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme di gruppo che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e consolidato (se applicabile) e le modalità operative per la loro contabilizzazione.

Tali norme vengono tempestivamente integrate e aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati.

Sono inoltre impartite istruzioni contabili rivolte alle Funzioni (o alle società controllate, in caso di bilancio consolidato) con cui si è stabilito quali dati e notizie debbano essere forniti alla Direzione Amministrazione e Finanza, con quali modalità e la relativa tempistica.

Il sistema di reportistica impiegato e il sistema utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi.

Il responsabile di ciascuna Funzione coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie prevede che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi. Su tali dati vengono inoltre attuati specifici ed ulteriori controlli da parte della Direzione Amministrazione e Finanza.

In relazione alla attività di gestione dei rapporti con le società di revisione sono stati previsti ruoli e compiti dei responsabili coinvolti e sussiste l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza.

In via generale le procedure adottate e idonee alla prevenzione dei reati societari consistono nell'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari

a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio.

## 4 Reati in materia di abusi di mercato

### 4.1 Premessa

Nell'analisi della presente categoria di reati è importante sottolineare che la società TNT Global Express S.r.l. non è quotata sul mercato italiano.

La società TNT Global Express S.r.l. è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Fedex Corporation quotata sullo N.Y. Stock Exchange. Ai fini preventivi è stato, comunque, ritenuto opportuno non tralasciare la previsione dei reati di seguito specificati essendo, in astratto, ipotizzabile che la divulgazione di notizie o l'effettuazione di operazioni su strumenti finanziari del Gruppo possano avvenire anche ad opera della società TNT Global Express S.r.l., pur avendo ripercussioni su mercati esteri.

Le **Aree aziendali a rischio** riguardano la gestione finanziaria e strategica della società e in via generale sono quelle che, per effetto dell'attività svolte, possono operare operazioni finanziarie o possono conoscere informazioni privilegiati relative alla società o alla Capogruppo

### 4.2 Repertorio dei reati

#### **Art. 184 del D. Lgs n. 58 del 1998 – Abuso di informazioni privilegiate**

*“1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila ad euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio;*



c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

*4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)"<sup>5</sup>*

## **Fattispecie**

Con l'espressione "abuso di informazioni privilegiate" si identificano tutte quelle situazioni in cui il comportamento di un determinato soggetto, consistente nel fare uso a proprio vantaggio o di altri, di informazioni non accessibili al pubblico, provoca, in maniera diretta o indiretta, conseguenze pregiudizievoli ai risparmiatori che vogliono investire nei relativi mercati finanziari.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 181 del D. Lgs 58 del 1998, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Si tratta di un reato per la consumazione del quale è richiesto l'essere in possesso e lo sfruttamento a proprio o ad altrui favore di informazioni di carattere privilegiato al fine di

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Capo II del Titolo I-bis del D. Lgs 58 del 1998 sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

compiere un qualsiasi tipo di transazione su strumenti finanziari. Il delitto contempla tre distinte ipotesi delittuose:

- sulla prima si fonda il divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
- sulla seconda il divieto di comunicare le stesse informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (offrendo, quindi, dei suggerimenti in modo surrettizio a terze persone, c.d. tipping);
- sulla terza il divieto di raccomandare o indurre terze persone ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, sfruttando – ai fini dell'induzione – le informazioni privilegiate di cui si sia in possesso (c.d. tuyautage).

Quanto al soggetto attivo del reato, il novero dei possibili autori del reato ricomprende non soltanto chi possieda le informazioni a motivo dell'esercizio di una funzione anche pubblica, di una professione o di un ufficio, ma anche in ragione della particolare qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico in quanto consiste nella coscienza e volontà di abusare della propria posizione (possessore di informazioni privilegiate) per porre in essere, utilizzando le informazioni, operazioni di vendita/acquisto o altre operazioni, su strumenti finanziari, comunicare tali informazioni ad altri, raccomandare o indurre altri a compiere le suddette operazioni.

### **Considerazione applicative**

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

Il rischio di verifica del reato (delitto) in ogni caso è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

***Art. 185 del D. Lgs n. 58 del 1998 – Manipolazione del mercato***

*“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”<sup>6</sup>.*

### **Fattispecie**

Con l'espressione “manipolazione di mercato” si identificano tutte quelle situazioni in cui il comportamento di un determinato soggetto, consistente nella divulgazione di notizie false o ingannevoli e/o nella simulazione di operazioni, risulta in concreto idoneo a falsare il meccanismo di fissazione del prezzo di strumenti finanziari, producendo, così, conseguenze pregiudizievoli, dirette o indirette, per i risparmiatori che vogliono investire nei relativi mercati finanziari.

In particolare, con l'espressione “manipolazione” si intendono:

- a) le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti riguardo l'offerta, la domanda o il prezzo degli strumenti finanziari o che permettano, mediante l'azione di una o di più persone che agiscono in collaborazione, di stabilire il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale (tutto ciò salvo che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni sono legittime e che il suo operato è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolamentato);
- b) le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della L. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Capo II del Titolo I-bis del D. Lgs 58 del 1998 sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

- c) la diffusione di informazioni che forniscano indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.

La fattispecie di reato in oggetto ricalca la figura dell'aggiotaggio (articolo 2637 c.c.) e si concretizza con la diffusione da parte di "chiunque" di notizie false o con la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La disposizione codicistica mantiene intatta la propria efficacia solo in relazione a fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati, mentre l'articolo 185 in oggetto si caratterizza per un significativo differenziale in positivo delle sanzioni penali (rispetto all'articolo 2637 c.c. c'è un aumento della reclusione nel massimo e l'addizione della multa, prima non prevista).

L'articolo 185 esige che le notizie siano "concretamente idonee" a modificare i prezzi perché si perfezioni il reato; l'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari deve inoltre essere "sensibile".

L'interesse tutelato dalla norma in questione è l'economia pubblica e in particolare il regolare funzionamento del mercato.

La condotta di reato consiste:

- a. nella diffusione di notizie false;
- b. nel fatto di porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati (c.d. informazioni "price sensitive").

Quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o comunque di porre in essere operazioni simulate o altri possibili artifici, nella consapevolezza della loro concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

### **Considerazione applicative**

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

Il rischio di verifica del reato (delitto) in ogni caso è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

***Illeciti amministrativi di cui al Capo III, Titolo I-bis del T.U.F.***

Le disposizioni di cui al Capo III del Titolo I-bis del T.U.F. – artt. 187-bis – 187-septies – introducono un sistema a “doppio binario” in base al quale alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di *market abuse* (di cui al paragrafo 4.2. che precede), si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, per il caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate - art. 187-bis e manipolazione del mercato – art. 187-ter).

Peraltro, in relazione alle finalità del presente documento, è importante evidenziare come, secondo quanto previsto dall'articolo 187-quinquies del T.U.F., qualora un illecito amministrativo, rilevante ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III, sia stato commesso da un soggetto riconducibile alle categorie dei “soggetti apicali” ovvero dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza”, nell'interesse o a vantaggio dell'ente giuridico cui appartengono, l'ente stesso potrebbe essere ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell'illecito.

In particolare, infatti, l'articolo 187-quinquies del T.U.F. dispone che “1. *L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).* 2. *Se in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.* 3. *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.* 4. *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.*

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 185-quinquies, pertanto, è evidente come la Legge 62 del 2005 abbia esteso la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti giuridici, di cui al D. Lgs 231 del 2001, (non soltanto in relazione alle fattispecie di reato di cui agli articoli 184 e 185 del T.U.F.) ma anche all'ipotesi di commissione di

uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 187-bis<sup>7</sup> e 187-ter<sup>8</sup> (che divergono leggermente rispetto alle relative fattispecie di reato contenute nel Capi II) che assumono, in quanto tali, rilevanza ai sensi ed ai fini del presente Modello.

---

<sup>7</sup> In particolare, l'articolo 187-bis del T.U.F. dispone che "1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila <sup>(971)</sup> a euro quindici milioni <sup>(971)</sup> chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione".

<sup>8</sup> In particolare, l'articolo 187-ter del T.U.F. dispone che "1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila <sup>(973)</sup> a euro venticinque milioni <sup>(973)</sup> chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. 2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. 3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. 4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito

Per quanto attiene alle considerazioni applicative in relazione alle suddette fattispecie illecite amministrative di cui al presente paragrafo si rinvia a quanto detto con riferimento ai reati di cui agli articoli 184 e 185 T.U.F.

### **Considerazione applicative**

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

Il rischio di verificazione del reato (delitto) in ogni caso è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

### **Art. 173-bis del T.U.F. – Falso in prospetto**

*“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito con la reclusione di uno a cinque anni”.*

---

*per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. 7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa”.* (a tal proposito si precisa che la Consob, con Comunicazione DME/5078692 del 29 novembre 2005, ha fornito gli esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal *Committee of European Securities Regulators (CESR)* nel documento *“Market abuse Directive. Level 3 – First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive”*.)

## **Fattispecie**

La formulazione dell'articolo in esame (che disciplina la nuova fattispecie di falso in prospetto) prevede un'unica fattispecie di reato a differenza di quanto previsto dall'ex articolo 2623 del codice civile il quale sanzionava, in maniera differente, la medesima condotta tipica delineata a seconda del verificarsi o meno dell'evento materiale, consistente nella causazione di un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

Nella (nuova) formulazione dell'articolo 173-*bis* del T.U.F., la condotta tipica è, invece, sanzionata allo stesso modo, indipendentemente dal realizzarsi, o meno, del danno patrimoniale a carico dei destinatari del prospetto; in conseguenza di quanto precede, la fattispecie in esame può essere qualificata come reato di pericolo di natura delittuosa.

La fattispecie è costruita come reato comune, che può essere commesso da chiunque. Destinatari della norma sono, peraltro, coloro che sono tenuti alle informazioni previste dalla legge con riferimento ai documenti elencati; soggetti attivi della fattispecie in esame sono quindi gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società; inoltre, potrebbero venire in rilievo anche i promotori ed i soci fondatori (potendo la costituzione della società avvenire attraverso una sollecitazione all'investimento). Vanno poi considerati anche i soggetti che operano di fatto (ex art. 2639 cod. civ.).

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio degli investitori.

La condotta di reato consiste:

- a) nella esposizione di false informazioni nei prospetti e negli altri documenti indicati dalla norma in esame;
- b) nell'occultamento di dati o notizie.

Ulteriore requisito della condotta è l'idoneità ad indurre in errore i destinatari dell'informazione; tale idoneità va valutata in concreto dal giudice, il quale è chiamato a verificare l'effettiva capacità della condotta a fuorviare i destinatari dell'informazione e a farli pervenire a valutazioni inesatte ovvero a giudizi infondati.

La condotta di reato ha ad oggetto:

- a) il prospetto destinato alla pubblicazione, in materia di sollecitazione al pubblico investimento;
- b) il documento destinato alla pubblicazione in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- c) il prospetto di quotazione.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, devono sussistere, da un lato, la consapevolezza della falsità delle informazioni e della idoneità della condotta a



raggiungere lo scopo (dolo generale), dall'altro, il dolo specifico integrato dallo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centotrenta quote per la fattispecie sub a) e da duecento a trecentotrenta quote per la fattispecie sub b).

### **Considerazioni applicative**

Il reato fa riferimento alle società che chiedono l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati; esso sarebbe configurabile per TNT Global Express S.r.l. solo ove la società deliberasse di procedere a quotazione. Allo stato, pertanto, il reato non è ipotizzabile.

### **4.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di abusi di mercato**

In riferimento ai reati in materia di trasparenza dei mercati TNT Global Express S.r.l., ottemperando ai principi espressi dalle policy di Gruppo in materia (*Codice di Condotta, FedEx Securities Manual, International Profit Manual, FedEx Finance Policy Manual*) intende:

- a) non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- b) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- c) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- d) di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo;
- e) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto

delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- f) di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- g) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

In relazione alla predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie relativi alla Società e al Gruppo sono previsti ruoli e compiti dei responsabili coinvolti nella predisposizione e divulgazione di dati e notizie e sussiste specifica disposizione aziendale che identifica ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno.

Nello specifico, nei rapporti con i media, sono state adottati il *FedEx Securities Manual* e le Linee-Guida/policy del Gruppo *Social Media and Messaging Apps* le quali stabiliscono:

- a) la possibilità di rilasciare notizie sulla società e sulle operazioni ad essa relative solo ai soggetti autorizzati
- b) una specifica procedura per stabilire se l'informazione è "sensibile"
- c) la possibilità di diffondere notizie a livello locale da parte delle società controllate che non possono essere diverse da quelle ufficializzate dalla Capo Gruppo e contenute nei documenti societari ufficiali
- d) le regole alle quali attenersi in caso di rapporti con la stampa
- e) la procedura da seguire per un corretto comunicato stampa

Le policy del Gruppo prevedono, inoltre, vincoli di confidenzialità: in ottemperanza sono stati adottati vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza.

Sono state inoltre assicurate adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel D. Lgs n.196 del 2003 e nelle *best practices* internazionali.

Con particolare riguardo a operazioni su strumenti finanziari esistono disposizioni di

Gruppo circa i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività e nello specifico tale attività è sottoposta alle regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi.

Nei rapporti con gli organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge TNT Global Express S.r.l.:

- a) rispetta le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) rispetta gli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità
- c) rispetta gli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

I rapporti con gli organismi di vigilanza sono inoltre soggetti alle regole previste dalle policy e procedure riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione: il personale TNT è dunque obbligato al rispetto delle procedure in essa previsti.

## 5 Reati Transnazionali

### 5.1 Premessa

La rilevanza dei reati contro la criminalità organizzata transnazionale, ai sensi del D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231, è stata sancita dall'entrata in vigore della legge 146 del 16 marzo 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. In particolare, l'articolo 10, della legge 146<sup>9</sup> ha esteso la sanzionabilità degli enti giuridici alle ipotesi di commissione di reati transnazionali.

In via preliminare, è opportuno precisare che l'articolo 3 della legge 146 definisce **cosa si debba intendere per reato transnazionale** al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

Si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato<sup>10</sup> nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero c) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*

È opportuno, pertanto, evidenziare come le fattispecie di reato qui di seguito esaminate assumano rilevanza, ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs 231 del 2001, **solo se ed in quanto caratterizzate dal requisito della transnazionalità** così come definito dall'articolo 3 della Legge 146 del 2006.

### 5.2 Repertorio dei reati

---

<sup>9</sup> Per completezza, si precisa che, a differenza dell'indirizzo precedentemente seguito, il legislatore non ha ampliato il novero dei reati elencati nel D. Lgs 231 del 2001, bensì ha previsto al citato articolo 10 della Legge 146 del 2006 l'applicabilità della disciplina prevista dal decreto stesso alle fattispecie di reato transnazionale di cui allo stesso articolo 10.

<sup>10</sup> Per *“gruppo criminale organizzato”*, ai sensi della citata Convenzione delle Nazioni unite si intende *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*.

**Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

**Fattispecie**

La norma penale in esame tutela l'interesse al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e mira a prevenire comportamenti in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità nel processo penale.

Si tratta di norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

La condotta si realizza nei confronti della persona che, chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria (Giudice e Pubblico Ministero) dichiarazioni utilizzabili nel processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurla a non rendere le predette dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violenza, la minaccia o l'offerta o promesse di denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico (violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità allo specifico fine di indurre il soggetto alla reticenza o al mendacio).

Anche in questo caso, affinché si configuri l'ipotesi di responsabilità ex D. Lgs 231 del 2001 è necessario che il reato sia posto in essere dai soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, nell'interesse o a vantaggio della società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nel caso in esame l'ipotesi in cui un dipendente della società, imputato di un procedimento penale, chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento connesso in cui l'amministratore della società medesima è imputato del reato di false comunicazioni sociali, riceva un'offerta di denaro per rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero, ovvero a tal fine venga minacciato o, addirittura, aggredito.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 novies (1) del Decreto è determinata solo nel massimo edittale, fino a 500 quote.

### **Aree aziendali a rischio**

Tutte le aree e funzioni aziendali che sostengono la gestione delle controversie giudiziarie avanti le Autorità

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale**

*“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello di cui all'Art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino ad euro 516.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il fatto”.*

### **Fattispecie**

Risponde di tale reato chiunque, dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Tale disposizione, per espressa menzione dell'ultimo comma dell'art. 378 c.p., si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

La condotta consiste nell'aiuto inteso come qualunque atteggiamento, positivo o negativo, che miri a intralciare o rendere vana l'opera di investigazione dell'Autorità. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo, dunque realizzabile con qualunque comportamento astrattamente idoneo ad intralciare il corso della giustizia.

Costituisce causa di non punibilità l'aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è o può essere sospettato di aver commesso il reato e che l'aiuto può sviare le indagini dell'autorità.

Il reato è aggravato quando il delitto commesso dall'aiutato è quello di associazioni di tipo mafioso ovvero quando il fatto è commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione durante l'applicazione, e fino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Il reato è, invece, attenuato quando il reato commesso dall'aiutato sia una contravvenzione o un delitto per il quale la legge stabilisce una pena diversa.

Naturalmente, come specificato in premessa, così come per il reato di cui all'art. 377 bis c.p., ai fini della responsabilità ex D. Lgs 231 del 2001, rileva la condotta consistente nell'aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione, soltanto qualora sia coinvolto in un gruppo criminale organizzato e il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

### **Aree aziendali a rischio**

Tutte le aree e funzioni che possano avere rapporti, diretti o indiretti, con organi giudiziari.

### **Considerazioni applicative**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire chi abbia commesso un fatto delittuoso, come corruzione o concussione.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

### **Fattispecie**

L'associazione per delinquere è il tipico reato associativo in cui l'oggetto giuridico tutelato – l'ordine pubblico – si ritiene sia pregiudicato per il solo fatto di creare un'organizzazione criminosa con un vincolo permanente tra gli associati al fine di commettere più delitti. L'allarme sociale è, quindi, determinato per il solo fatto che un'associazione di questo tipo (formata da tre o più persone) venga costituita, anche a prescindere dall'effettiva commissione dei singoli delitti.

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.



A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi e destinata a durare anche oltre la realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati. L'associazione – che deve essere formata da almeno tre persone – si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

Quanto ai delitti scopo dell'associazione per delinquere, è opportuno evidenziare che tra essi può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i reati ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc.

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame è opportuno evidenziare che – al fine di evitare indebite estensioni applicative del Decreto ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art. 2, i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-scopo del sodalizio criminoso.

Inoltre, come già evidenziato, ai fini della sussistenza dell'illecito, non è necessario che detti illeciti siano effettivamente commessi, essendo sufficiente che siano semplicemente ricompresi tra gli scopi dell'associazione.

Tale fattispecie rappresenta un reato permanente e di pericolo.

#### **Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il frutto, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

### **Fattispecie**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

A differenza dal reato di associazione di cui all'art. 416 c.p., l'associazione per delinquere di stampo mafioso non deve necessariamente essere destinata alla commissione di delitti, ma può essere, semplicemente, diretta a realizzare, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, uno degli obiettivi indicati nell'art. 416 bis c.p., tra cui, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalto o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero impedire od ostacolare il libero esercizio del voto e di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Pertanto, ad esempio, si avvale della forza intimidatrice derivante dal particolare vincolo associativo di stampo mafioso anche chi, senza dover necessariamente ricorrere a minacce esplicite, ottiene una qualche utilità per il solo fatto del timore che la cattiva fama del sodalizio criminoso induce nei consociati.

È opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di

c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione, anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estremi e affatto peculiari, l'ente può essere considerato una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs 231 del 2001, l'interdizione definitiva dell'attività. Al riguardo, la Relazione al Decreto e l'art. 10, comma 4, della L. 146 del 2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui *“l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati”*.

#### **Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso**

*“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione a quattro a dieci anni.*

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”*.

#### **Fattispecie**

La norma in questione, modificata dalla L. 17 aprile 2014 n. 62, ha reso applicabile l'impianto sanzionatorio previsto per la fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. anche a chi ottenga la promessa di voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità.

#### **Art. 291-quater T.U. DPR 23 gennaio 1973 n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Le pene previste dagli articoli 291 bis. 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".*

**Art 74 DPR. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

*“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo*".

### **Fattispecie**

L'articolo in questione prevede una particolare figura di associazione per delinquere, ossia, quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale reato ricorre quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, comma 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73. Si ritiene che il reato in questione possa concorrere con quello di cui all'art. 416-bis c.p.

### **Aree a Rischio dei suddetti reati**

Si tratta di reati che, punendo l'associazione, sono ipotizzabili in qualsiasi area aziendale.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) non può essere escluso, poiché è astrattamente ipotizzabile che gli esponenti della società partecipino a vincoli associativi criminosi o mafiosi anche e nell'interesse o a vantaggio di TNT.

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate nel Modello e, in particolare, dalle policies e procedure aziendali relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e di quelle che regolano la selezione del personale, dei fornitori e dei subappaltatori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **5.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati transnazionali**

Con riferimento alla categoria dei reati transnazionali, TNT, nell'espletamento della propria attività ha adottato una serie di principi che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello, fermo restando, in ogni caso il rispetto di tutte le prescrizioni del Modello:

- i Principi enunciati dalle Group Integrity Policies (ivi incluso il Codice di Condotta e le Anti-Corruption Policies and Procedure);
- i Principi contenuti nelle policies e procedure sui Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza
- devono essere rispettate le procedure aziendali, in materia di gestione e selezione dei fornitori e di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- deve essere evitato qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- deve essere mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

## **6 Art. 23 D. Lgs 231 del 2001 – Inosservanza delle sanzioni interdittive**

*“Chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell’ente nell’interesse del quale o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell’articolo 19.*

*Se dal reato di cui al comma 1, l’ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate”.*

### **Fattispecie**

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs 231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina, infatti, l’ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D. Lgs 231 del 2001, trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell’ente dalla misura sanzionatoria applicata. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l’articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell’ente nell’interesse del quale è stato commesso il reato. La fattispecie in esame, pertanto, delinea un’ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di un ente, che interviene in una fase già di per sé patologica in relazione alle finalità del decreto, essendo l’ente stesso già stato oggetto di un procedimento giudiziario al termine del quale è stata accertata una sua responsabilità ex D. Lgs 231 del 2001, tale da giustificare l’irrogazione di una delle misure interdittive previste dal decreto. Il precedente accertamento di una responsabilità amministrativa a carico dell’ente, e la conseguente irrogazione nei suoi confronti di una delle misure interdittive, costituisce, pertanto, presupposto materiale necessario della fattispecie di reato in esame.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque. È, inoltre, ragionevole sostenere che la disposizione in esame delinea una fattispecie di reato a condotta libera; l’articolo 23, infatti, non caratterizza in alcun modo la condotta materiale idonea ad integrare la fattispecie in oggetto, con la conseguenza che assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalle misura interdittiva irrogata. A tal proposito, peraltro, la fattispecie è classificabile tra i reati di evento.

Dal punto di vista del regime della responsabilità amministrativa posta a carico dell’ente, dal secondo comma della disposizione in esame, è, peraltro, opportuno evidenziare come i presupposti di tale responsabilità non possano essere in tutto e per tutto assimilabili a quelli della responsabilità dell’ente per gli altri reati rilevanti ai sensi del

decreto. La formulazione della disposizione in esame, (così la collocazione sistematica della norma all'interno della struttura del decreto)<sup>11</sup>, rendono, infatti, (quantomeno) ragionevole sostenere che la responsabilità delineata dall'articolo 23 del Decreto 231 non sia regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto stesso (dedicati ai presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, ivi compresa la valenza di esimente attribuita ai Modelli di organizzazione gestione e controllo).

Alla luce di quanto precede, la disposizione in oggetto sembrerebbe delineare, a carico dell'ente interdetto, una responsabilità di carattere oggettivo che scaturisce (automaticamente) dalla violazione di uno o più degli obblighi, derivanti dalla sanzione interdittiva, consumata da parte di un soggetto impegnato (a vario titolo) nello svolgimento dell'attività dell'ente stesso.

L'articolo 23 sembra, infatti, delineare, da un lato, una presunzione (assoluta) di commissione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, dall'altro, per quanto detto in precedenza, sembra difficile attribuire al Modello di organizzazione, gestione e controllo (eventualmente adottato dall'ente sanzionato), la valenza di esimente ad esso attribuita dagli articoli 6 e 7 del Decreto.

Quale ulteriore conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di carattere generale del decreto alla fattispecie in esame, si può, inoltre, sostenere che, al fine di delineare la responsabilità dell'ente ex art. 23, non appare strettamente necessario che la violazione della misura interdittiva sia posta in essere da un soggetto riconducibile alle categorie di "apicale" o "sottoposto", quanto, piuttosto, da un qualsiasi soggetto che agisce per conto dell'ente stesso.

### **Considerazioni applicative**

Il reato sarebbe configurabile per TNT solo nell'ipotesi in cui fosse irrogata, nei confronti della stessa, una sanzione interdittiva ai sensi degli articoli 13 e seguenti del D. Lgs 231/2001.

In caso di erogazioni di sanzioni interdittive la società darà luogo alla completa informazione della sanzione a tutti i dirigenti apicali ed all'Organismo di Vigilanza.

I soggetti che svolgono funzioni direttive sono tenuti al rispetto del contenuto della misura interdittiva.

---

<sup>11</sup> La disposizione in esame è, infatti, collocata nell'ambito della Sezione II del Decreto 231 del 2001 dedicata alle Sanzioni in generale e non nella Sezione III dedicata, invece, alla Responsabilità amministrativa da reato nella quale sono individuate le categorie di reato rilevanti ai sensi del decreto stesso.



## **7 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs 231/2001)**

### **7.1 Repertorio dei reati**

*"1. In relazione ai delitti di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D. Lgs attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007<sup>12</sup> in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura par a 1000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".*

### **Fattispecie**

L'art. 300 D. Lgs 81/2008 prevede oggi l'inserimento tra i cosiddetti reati presupposto per la responsabilità degli enti anche l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, che ha in prima battuta introdotto la fattispecie in commento, ha determinato un cambiamento radicale nell'ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori spostando l'accento dalle responsabilità penali di singoli

---

<sup>12</sup> L'art. 55 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 è stato sostituito dall'art. 300 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

soggetti, quali il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i singoli lavoratori, alla responsabilità "amministrativa" della società che viene chiamata a rispondere dell'illecito, quale soggetto giuridico autonomo, in aggiunta all'autore materiale dell'illecito stesso.

Il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia, in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori impiegati in azienda.

In particolare, a mente della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica (D. Lgs 81/2008), il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 comma 2 c.p., secondo cui "*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*".

È opportuno sottolineare che il datore di lavoro ha un obbligo di tutela non solo dei lavoratori, bensì, anche di coloro che si trovino in una situazione analoga ad essi e che siano presenti sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, purché a questo connessa.

I reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies sono l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, "commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma in primo luogo circoscrive l'ambito d'applicazione esclusivamente alle sole fattispecie di lesioni gravi, che abbiano messo in pericolo la vita delle persone offese ovvero per la malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, e gravissime, in cui vi è stato un indebolimento permanente di un senso o di un organo, secondo la definizione dell'art. 583 c.p.

L'intervento normativo assume particolare rilevanza perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Non pochi problemi possono sorgere nel doveroso coordinamento con gli artt. 5 e 6 D. Lgs 231/2001 che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente.

Il Modello, per essere efficacemente attuato, deve essere integrato con il complesso sistema degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo ed anche dalle procedure eventualmente già presenti.

Il richiamo alle procedure già esistenti e l'integrazione del Modello con le stesse appare inevitabile ed in osservanza con quanto predisposto altresì dalle Linee Guida di Confindustria, ove si sottolinea anche l'importanza di evitare inutili e costose duplicazioni.

### **Considerazioni applicative**

Il rispetto della disciplina normativa, dettata in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tuttavia, non elimina, in modo assoluto, gli obblighi e la responsabilità del datore di lavoro.

Ne segue che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che tali condizioni di sicurezza siano mantenute in maniera efficiente.

In particolare, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza affinché il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza ed, a tal fine, è tenuto ad adottare tutte quelle misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità del lavoratore.

#### **7.2 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime**

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in esame TNT ha introdotto l'obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, Fornitori e Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- a) stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) prevedere un processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica, igiene e salute sul lavoro, nonché l'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in materia ed altresì lo studio degli accadimenti potenzialmente riconducibili alle fattispecie di reato colpose;
- d) applicare in modo rigoroso il sistema sanzionatorio a fronte di condotte poste in essere dal dipendente che integrino comportamenti atti a porre a rischio la salute ovvero la sicurezza propria ovvero di altri dipendenti.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico di tutti i dipendenti di rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente lavorativo e, di conseguenza, l'incolumità

fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti di TNT Global Express S.r.l.

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 30 D. Lgs 81/2008 in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti normativamente previsti.

TNT si è dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai requisiti di cui al **British Standard OHSAS 18001: 2007** certificazione conseguita in data 29.12.2006 contemplando, quindi, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e comprendendo tutte le misure idonee a prevenire i rischi individuati, così come espressamente previsto dalla normativa in materia, con particolare riferimento all'art. 30 D.Lgs 81/08. (Certificazione allegata al presente modello).

TNT, al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi in termini di salute e sicurezza sul lavoro e la conformità alla legge, si è dotata di un sistema SGSL (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro), comprensivo delle policy e delle procedure in materia di Health & Safety, Environment e Dangerous Goods.

Con particolare riferimento alla pandemia Covid 19, sono state individuate e attuate, in ossequio alle normative applicabili e secondo quanto previsto delle best practices di riferimento (Protocollo aziendale e valutazione del rischio contagio Covid-19), da parte del Datore di Lavoro, con il coinvolgimento degli RSPP, dei Medici Competenti e degli RLS, le misure straordinarie di contrasto e di contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- informazioni ai lavoratori;
- modalità di ingresso in azienda;
- modalità di accesso dei fornitori esterni;
- pulizia e sanificazione degli ambienti;
- precauzioni igieniche personali;
- messa a disposizione, gestione, verifica e utilizzo dispositivi di protezione individuale;
- gestione spazi comuni;
- organizzazione aziendale;
- entrata e uscita dei dipendenti;
- spostamenti e formazione;
- gestione persone asintomatiche in azienda;

- sorveglianza sanitaria.

Le relative modalità operative di gestione e di controllo sono documentate nell'ambito di specifiche procedure e istruzioni operative (Protocollo Aziendale E Valutazione Del Rischio Contagio Covid-19 - Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19) formalmente approvate dalla Direzione e comunicate a tutti i destinatari.

Tali misure di natura straordinaria, saranno mantenute per tutto il perdurare della situazione di emergenza e modificate, laddove utile o necessario, sulla base delle indicazioni delle Autorità competenti e/o delle normative applicabili.

Sono stati inoltre costituiti dei Comitati di controllo Aziendale per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione degli RLS, dei Senior Manager, dei Manager locali, del Dipartimento Risorse Umane, dell'Ufficio Relazioni Sindacali e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o Unitarie.

Per conseguire gli obiettivi prefissati nella presente parte speciale TNT dovrà assicurare:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;

- la messa a disposizione delle risorse necessarie e sufficienti per realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati a conseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro;

- le attività di formazione e informazione dei dipendenti;

- l'attività di informazione e sensibilizzazione dei fornitori e di tutti i collaboratori esterni, affinché adeguino le proprie condotte agli standard di sicurezza di TNT;

- prevenzione ed attenuazione dei rischi per la salute e la sicurezza di dipendenti, collaboratori e clienti;

lo sviluppo dei processi produttivi nel rispetto delle prerogative della sicurezza e salute sul lavoro e nel rispetto delle normative in materia;

- attenzione ed attivazione per le indicazioni ed i suggerimenti provenienti da ogni settore di attività dell'azienda;

- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze;

- l'applicazione di procedure di verifica dell'attuazione della politica aziendale in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

## **Aree di rischio**

Debbono essere considerate aree di rischio tutte le aree aziendali di attività dove posso essere sviluppati i fattori di rischio generali analiticamente individuati nel Documento di valutazione dei rischi che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale di Modello e viene pertanto allegato.

### **Destinatari e prescrizioni**

In tema di salute e sicurezza si deve ritenere che siano destinatari della parte speciale relativa al contenimento del rischio del verificarsi dei reati colposi tutti i dipendenti sia in posizione subordinata che apicale.

Obiettivo primario delle misure di precauzione e prevenzione della presente sezione del Modello deve essere individuato nell'attenersi da parte di tutti i destinatari alle norme di condotta in essa elaborate ovvero richiamate al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di potenziali situazioni di rischio per il verificarsi dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

Vengono pertanto individuati i principi generali e procedurali specifici ai quali tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni debbono attenersi scrupolosamente per dare piena attuazione agli obiettivi di tutela che si prefigge il Modello di organizzazione aziendale.

Parimenti vengono forniti gli strumenti necessari per il controllo e la conformità delle condotte alle regole, ai principi ed ai precetti specifici dettati in materia di salute e sicurezza del lavoro. Sul punto l'Organismo di Vigilanza unitamente ai responsabili delle altre funzioni aziendali dovranno operare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste nel presente Modello.

Tutti i dipendenti TNT devono pertanto conoscere ed osservare i principi generali e le regole contenute nel Codice di Condotta, nel Documento di Valutazione dei rischi ed in tutte le procedure aziendali in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro.

In particolare, il Documento di Valutazione dei rischi deve essere ritenuto parte integrante del presente Modello, contenendo esso l'analisi delle aree di rischio, l'individuazione delle regole e dei principi da osservare, gli strumenti di controllo in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Nei contratti con collaboratori esterni dovrà essere prevista apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme dettate in tema di sicurezza e salute sul lavoro, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi

### **Regolamentazione dei rapporti tra Organismo di vigilanza e dipendenti – dirigenti (Processo Informativo)**

Al fine della migliore e completa attuazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione è fatto obbligo al dipendente – dirigente di segnalare mediante comunicazione scritta tutti gli eventi accaduti durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, gli eventuali interventi delle autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all'azienda o al responsabile della sicurezza e prevenzione o direttamente all'ODV.

Parimenti il Responsabile della Sicurezza (RSPP) dovrà inviare con cadenza semestrale una relazione avente ad oggetto:

- episodi rilevanti in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza sul lavoro;
- interventi di autorità ispettive ed eventuali prescrizioni comminate;
- verifica dell'effettiva attuazione del Modello nella presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà prevedere e definire le specifiche casistiche per le quali il flusso informativo debba essere attuato in modo tempestivo ed immediato e provvedere a darne comunicazione a tutti i destinatari.

Particolarmente importanti e rilevanti sono i compiti dell'Organismo di Vigilanza per quel che concerne l'osservanza del Modello in relazione ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quel che concerne la presente parte speciale avrà compiti di proposta e verifica dell'adozione di principi e condotte nelle diverse aree di rischio, predisponendo forme di conservazione delle istruzioni impartite. Parimenti, nell'ambito del processo relazionale con il DDLP dovrà proporre le integrazioni delle procedure esistenti ovvero l'introduzione di nuove laddove necessario.

Dovrà altresì svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del Documento di Valutazione dei rischi, anche fruendo dell'ausilio delle strutture aziendali. Dovrà altresì esaminare le segnalazioni ricevute, predisponendo le necessarie verifiche ed i controlli opportuni.

Dovrà verificare la funzione del DDLP (Datore di lavoro a fini prevenzionistici) quale Responsabile Interno del Modello.

Viene dunque a strutturarsi un integrato sistema di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente responsabile ed equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 o di secondo grado.

### **Poteri di delega**

La delega di funzioni nell'ambito della sicurezza sul lavoro dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 16 D. Lgs 81/2008, che si elencano di seguito:

- ogni atto di delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata per iscritto.

La TNT si impegna a rispettare il conferimento delle deleghe di funzioni in ottemperanza ai precetti normativi sopra riportati.

L'organismo di Vigilanza effettuerà verifiche periodiche in ordine al rispetto dei requisiti normativamente imposti per l'effettività delle deleghe di funzioni.



## **8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs 231/2001)**

### **8.1 Premessa**

L'articolo 25-*quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel corpo del D. Lgs 231/2001, dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati, taluni delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-*quater* crea non pochi problemi con riferimento **all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs 231/2001.**

Nonostante la genericità del precetto normativo si possono in ogni caso evidenziare le seguenti tipologie di reato o di atti costituenti reato:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
- Delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (art. 25-*quater*, comma 4);
- Atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- Atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra indicati.

## **8.2 Repertorio dei reati**

### **Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive**

*“Chiunque nel territorio dello stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.*

### **Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico**

*“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.*

### **Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione**

***“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.***

***Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.***

***Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolte contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.***

***Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.***

***Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".***

### **Aree aziendali a rischio**

La Direzione Risorse Umane in riferimento all'attività di ricerca, selezione e formazione del personale interno impiegato per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Tutte le Direzioni aziendali in riferimento alla scelta di collaborazioni esterne (consulenze, forniture di beni e servizi in genere).

La Direzione Amministrazione, Controllo e Finanza riguardo alla gestione dei flussi finanziari aziendali.

La Direzione Sicurezza riguardo al controllo di tutte le merci destinate al trasporto aereo.

### **Considerazioni applicative**

In merito ai reati richiamati nella presente area, trattasi di fattispecie la cui realizzazione diretta sembra possa escludersi, tenuto conto della realtà aziendale delle imprese operanti con TNT Global Express S.r.l.. Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi ovvero in specifici settori aziendali possano annidarsi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso di persone nel reato.

Pertanto, anche per tali reati non può trascurarsi la realizzazione plurisoggettiva eventuale, attraverso condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento ecc. Non può, pertanto, escludersi che anche le imprese del settore possono, in astratto, essere coinvolte nella commissione dei predetti reati.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **8.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Con riferimento alla categoria dei reati aventi **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** TNT, nell'espletamento della propria attività ha adottato una serie di principi che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello:

- i Principi enunciati dalle Group Integrity Policies (ivi incluso il Codice di Condotta e le Anti-Corruption Policies and Procedure);
- i Principi contenuti nelle policies e procedure sui Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- La procedura "Nulla osta sicurezza per fornitori operativi e non"
- tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza
- devono essere rispettate le procedure aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso le procedure di controllo, anche preventive, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- deve essere mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

## **9 Ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) (art.25-octies D. Lgs 231/2001)**

### **9.1 Premessa**

Con l'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina di cui al D. Lgs 231/2001 l'art. 25-*octies* che prevede la responsabilità della società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente. A seguito dell'introduzione dell'art. 25-*octies*, i predetti reati, unitamente alla ricettazione, divengono rilevanti anche su base nazionale.

Il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (pubblicata nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014), recante «*Disposizioni in materia di emersione e rientri di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*», la quale, oltre ad intervenire sulla disciplina del reato di riciclaggio, prevedendo un inasprimento delle pene pecuniarie delle fattispecie già esistenti, ha introdotto una nuova figura di reato, quello di autoriciclaggio, prima d'ora sconosciuta nel nostro ordinamento che, per tradizione, aveva sempre previsto la non punibilità dell'autore del reato presupposto per il successivo impiego dei suoi frutti.

L'art. 3, comma 5 della legge in esame ha incluso il nuovo reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto del D. Lgs 231 del 2001 prevedendo, infatti, una modifica dell'art. 25-*octies* del medesimo decreto al quale sono apportate le seguenti integrazioni: a) al comma 1, le parole «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti «648-ter e 648-ter1»; b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole «nonché autoriciclaggio».

### **9.2 Repertorio dei reati**

#### **Art. 648 c.p. – Ricettazione**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due*

*ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".*

### **Fattispecie**

Il reato presuppone l'esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali.

Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell'acquisto, nella ricezione e nell'occultamento di cose o denaro proveniente da delitto oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni.

Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la conoscenza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. L'elemento soggettivo del reato di ricettazione, infatti, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, può atteggiarsi anche nella forma del dolo cd. eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio.

Quanto all'elemento del profitto, la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira.

### **Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio**

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".*

### **Fattispecie**

Sotto il profilo dei soggetti attivi, il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario – recentemente confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite – non si configura il reato di riciclaggio, ma concorso nel reato presupposto, allorquando l'assicurazione sulla successiva "ripulitura" del provento derivante da quest'ultimo reato abbia apportato un contributo causale, di tipo psicologico ovvero materiale, in ordine alla commissione del reato presupposto medesimo.

Pertanto, non può ritenersi sufficiente la sola successione temporale tra la commissione del reato presupposto e l'accordo per riciclare i proventi illeciti (per cui pacificamente non si avrà concorso nel reato, ma il delitto di riciclaggio), essendo configurabile il concorso nel reato presupposto, con esclusione del riciclaggio, anche nell'ipotesi in cui l'accordo per riciclare i proventi sia intervenuto precedentemente alla commissione del reato presupposto, contribuendo a determinare la commissione di quest'ultimo.

Sotto il profilo soggettivo, peraltro, la sussunzione della condotta descritta dall'art. 648-bis c.p. nella fattispecie di concorso nel reato presupposto richiede che il soggetto agente si rappresenti gli effetti della propria condotta sulla realizzazione del reato principale, e che tali effetti siano voluti come consapevole contributo alla realizzazione dello stesso.

La condotta tipica del reato presenta una triplice modalità di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità. Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l'evento del reato.

Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere "denaro, beni o altre utilità" che provengano da un precedente reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che

alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di “travestimento” consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita.

**Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”*

**Fattispecie**

La fattispecie assicura, nella repressione delle operazioni di riciclaggio, una forma di tutela anche nella fase finale delle operazioni di *recycling*, ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attuata proprio attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali così preventivamente ripuliti. La norma, che interessa, pertanto, la fase del collocamento di proventi illeciti già “lavati”, ha, peraltro, un ambito di applicabilità piuttosto limitato, stante la triplice clausola di sussidiarietà, contenuta nella disposizione stessa, rispetto al concorso nel reato base nonché alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648-bis del c.p.

La condotta tipica è incentrata sul concetto di “impiego in attività economiche o finanziarie” che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un'interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico. L'impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

**Art. 648-ter.1. c.p. – Autoriciclaggio**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*



*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".*

## **Fattispecie**

Il reato punisce tre condotte: la sostituzione; il trasferimento; l'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Queste condotte sono poste in relazione con denaro, beni od altre utilità, provenienti dalla commissione di un delitto non colposo.

Le illustrate condotte non sono punibili, se i beni, il denaro o le altre utilità siano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio pone la rilevante questione, anche ai fini della responsabilità dell'ente, della commissione di reati tributari – che come noto non sono annoverati tra i reati presupposto del D. Lgs n. 231 del 2001 – dai quali derivi un profitto sostituito, trasferito o impiegato in attività economiche o finanziarie della società.

Al riguardo, va evidenziato che il reato tributario, di solito, non fa conseguire al suo autore un arricchimento inteso come nuova ricchezza, ma lascia conseguire un risparmio di imposta.

Il fenomeno è evidente per i reati dichiarativi, ma anche per i reati di omesso versamento di imposte.

Tra i reati tributari previsti dal D. Lgs n. 74 del 2000, quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del medesimo decreto) è l'unico delitto che, in concreto, si accompagna ad un profitto inteso come arricchimento positivo e non come risparmio di imposta, collegato com'è al conseguimento del "prezzo" per l'emissione della fattura per operazioni inesistenti.

La nozione di risparmio di imposta pone allora il problema della concreta individuazione del profitto derivante dalla differenza tra quanto l'autore del reato avrebbe dovuto versare se avesse adempiuto al debito tributario ed il saldo attivo risultante dall'inadempimento tributario e, quindi, se sia distinguibile, nel patrimonio del soggetto agente, una quota di denaro idealmente riferibile all'evasione di imposta.

La giurisprudenza, sul punto, ha già superato il problema, ritenendo configurabile il riciclaggio anche con riguardo al profitto del reato tributario inteso in meri termini di risparmio di spesa.

La formulazione della nuova fattispecie di autoriciclaggio pone, tuttavia, un'ulteriore condizione contenuta nell'inciso finale del primo comma dell'art. 648-ter.1: «*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*».

Stando al testo della norma, si impone una verifica in concreto dell'effettività dell'ostacolo frapposto dalla condotta di autoriciclaggio rispetto alla sua identificazione come tale.

In secondo luogo, la sostituzione, il trasferimento o l'impiego devono essere concretamente efficaci ai fini dell'impedimento alla individuazione della provenienza delittuosa del provento del reato fiscale.

Si richiede, dunque, un elemento di artificiosità, che possa mettere in difficoltà, in concreto, il soggetto che cerchi di ricostruire il percorso del provento illecito.

Si segnala, infine, che residua una clausola di salvezza, nel terzo comma dell'art. 648-ter.1., che rende non punibili le condotte di autoriciclaggio, qualora destinate all'impiego personale: in altri termini, se l'imposta evasa venga impiegata dall'evasore per acquistare per sé un immobile, un gioiello, un automobile, un'imbarcazione, non commette autoriciclaggio.

Con riferimento ai riflessi della nuova fattispecie sulla responsabilità ex D. Lgs n. 231 del 2001, va segnalato che l'ente nel contesto del quale è stato realizzato il reato a monte dovrà essere il medesimo nel contesto del quale è stato successivamente realizzato l'autoriciclaggio (se così non fosse, non vi sarebbe autoriciclaggio dell'ente).

Potranno, quindi, essere sanzionate le società qualora il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un qualunque reato non colposo (anche tributario fino ad oggi non specificamente annoverato tra i reati presupposto) siano "autoriciclati" (ossia impiegati, sostituiti o trasferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative) nell'interesse o a vantaggio della società stessa, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A titolo esemplificativo, se un amministratore ha costituito fondi all'estero (attraverso sovrappuntazioni o con fatture per operazioni inesistenti) ne risponderà in proprio, ma gli effetti potrebbero ripercuotersi anche sulla società sempre che non si dimostri l'adozione di un Modello organizzativo ex D. Lgs 231 del 2001 idoneo a prevenire il rischio di commissione del reato presupposto in questione.

Nel caso di commissione di reati tributari (dai quali derivi un vantaggio economico per la società, anche in termini di risparmio di imposta), la possibilità di integrare l'autonoma fattispecie di autoriciclaggio dovrà essere attentamente valutata. Se, infatti, i proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono trasferiti o impiegati in attività economica/finanziaria e se ricorre l'ostacolo alla concreta identificazione della loro provenienza, allora la configurazione del reato di autoriciclaggio potrà realizzarsi, sempre che vi sia una esatta identità del provento del reato tributario con l'oggetto materiale sostituito, trasferito o impiegato.

### **Aree aziendali a rischio**

La Direzione Amministrazione, Controllo e Finanza riguardo alla gestione dei flussi finanziari aziendali e la selezione dei fornitori, consulenti.

La Direzione Operativa relativamente alla selezione e gestione dei fornitori.

La Direzione Commerciale, Vendite e *Customer Service* nella selezione della clientela e nella gestione dell'anagrafica relativa alla clientela stessa.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato basso alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

In particolare, occorre osservare come nella storia di TNT non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati ex artt. 648 c.p., 648-bis c.p. e 648-ter c.p. posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio né reati presupposto del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle Procedure aziendali infra riportate unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare. Inoltre, attesa la sussistenza di controlli svolti da società

di revisione e dal Collegio sindacale della società, i quali riferiscono puntualmente e periodicamente alla Direzione Amministrazione, Controllo e Finanza in ordine al corretto assolvimento degli adempimenti contabili e fiscali della società, si ritiene che tale procedura possa costituire efficace e sufficiente misura di prevenzione atteso anche che, tra i componenti dell'OdV figura un esponente della società facente parte di tale Direzione. In tal modo, si ritiene assicurato un costante ed efficace monitoraggio da parte dell'OdV delle eventuali situazioni di rischio presenti nella società con riferimento a tale ipotesi di reato.

### **9.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Con riferimento alla categoria dei reati previsti dall'art. 25 octies TNT, nell'espletamento della propria attività ha adottato una serie di principi e procedure che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello:

- i Principi enunciati dalle Group Integrity Policies (ivi incluso il Codice di Condotta e le Anti-Corruption Policies and Procedure);
- i Principi contenuti nelle policies e procedure sui Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- deve essere rispettata ogni procedura impartita da TNT per la gestione di flussi finanziari aziendali;
- deve essere rispettata ed osservata ogni procedura prevista a livello aziendale richiamata dal presente Modello ed in quanto tale da considerarsi parte integrante del medesimo.

Per quanto riguarda la gestione della anagrafica clienti nazionale ed internazionale si evidenzia che l'azienda si avvale di un sistema gestionale di controllo su potenziali clienti convenzionati.

- ;

## **10 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D. Lgs 231/2001)**

### **10.1 Premessa**

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001.

### **10.2 Repertorio dei reati**

Il testo prevede l'inserimento, nel Decreto, dell'art. 24-*bis* recante la previsione di nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati e segnatamente dei reati di seguito elencati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-*bis* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);

- disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (articolo 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

### **Aree a Rischio Reato**

Direzione ICS

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

In particolare, occorre osservare come nella storia di TNT non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati di cui sopra posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle Procedure aziendali infra riportate unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **10.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati**

In riferimento alle suddette tipologie di reato va sottolineato che si tratta di illeciti nel settore informatico e nel trattamento di dati sensibili.

TNT si è già dotata di procedure interne idonee a svolgere un controllo sulla gestione informatica delle attività aziendali e a vietare alle persone non autorizzate l'accesso ai sistemi e alle banche dati aziendali.

In riferimento alla fattispecie di cui all'art. 491-*bis* c.p. occorre ricordare l'adozione, da parte di TNT, della *policy* specifica dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, idonea a prevenire la formazione di un documento informatico che possa avere rilevanza pubblica, in ragione del controllo e della separazione delle attività.

## **11 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs 231 del 2001)**

### **11.1 Premessa**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 (supplemento ordinario) la Legge n. 9/09 del 15 luglio 2009 che introduce (art. 2, comma 9) definitivamente nel D. Lgs 231/2001 il nuovo articolo 24-ter "Delitti di Criminalità Organizzata".

### **11.2 Premessa**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 la Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D. Lgs 231/2001 il nuovo articolo 25 bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio".

### **11.3 Repertorio dei Reati**

#### ***Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere ed associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi.***

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo co*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti*

*dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

#### **Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che*



*valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

**Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso.**

*“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.*

**Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**

*“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.*

### **Area a rischio dei suddetti reati**

Con l'esclusione del sequestro di persona a scopo di estorsione e dello scambio elettorale politico mafioso che presentano un rischio del tutto ipotetico e difficilmente configurabile in pratica, i delitti associativi, come evidenziato anche nella Sezione V sui reati transnazionali, assumono rilievo in qualsiasi area aziendale. Il delitto previsto dall'art. 416, VI comma, c.p. potrebbe essere commesso nelle aree della selezione e assunzione del personale (anche non strettamente dipendente) o favorendo volutamente fornitori che impiegano personale non in regola con le norme sull'immigrazione clandestina. Per tale ultimo reato sono state individuate le seguenti aree e processi a rischio:

HR e Operations (*Country Sub-contractors Management e Health and Safety*)

Le aree di rischio aziendale individuate sono quelle che si occupano della selezione e gestione del personale dipendente, della selezione e gestione dei fornitori operativi, dei fornitori di servizi di pulizie e del personale interinale.

### **11.4 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitti di criminalità organizzata**

Allo scopo di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate nel modello ed in particolare, dalle *policy* aziendali e procedure aziendali relative alla selezione e alla gestione dei rapporti con i dipendenti, fornitori, subappaltatori e *partners* unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

Fermo restando, in ogni caso, il rispetto di tutte le prescrizioni del Modello, a copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato sono state individuate i seguenti principi e procedure:

- i Principi enunciati dalle Group Integrity Policies (ivi incluso il Codice di Condotta e le Anti-Corruption Policies and Procedure);
- i Principi contenuti nelle policies e procedure sui Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;

- devono essere rispettate le procedure aziendali, in materia di gestione e selezione dei fornitori;
- deve essere evitato qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- deve essere mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste

Si indicano inoltre per maggiore precisione le procedure aziendali di riferimento da osservare puntualmente:

G02 Tariffe Subcontractors PUD & Handling;

G20 Pud Gestione costi, valutazione e compliance subcontractor;

G21 HND Gestione costi, valutazione e compliance subcontractor

G19 Nulla osta sicurezza per fornitori operativi e non.

## **12 Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 D. Lgs 231 del 2001)**

### **12.1 Repertorio dei Reati**

#### ***Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali***

*“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

#### **Fattispecie**

La norma fa riferimento ai concetti di marchi e brevetti, segni distintivi di prodotti industriali. In particolare, i marchi sono i segni distintivi di merci e prodotti riferibili ad una particolare impresa mentre i brevetti sono delle attestazioni – con validità limitata nello spazio e nel tempo – attraverso le quali si concede ad una determinata impresa il diritto all'uso esclusivo di una scoperta o invenzione suscettibile di applicazione industriale.

Si tratta di reato che si configura, quindi, quando sopra i suddetti segni distintivi vengono poste in essere le attività di contraffazione o alterazione, dovendosi intendere con il primo termine una qualsiasi attività “emulativa” del marchio o brevetto altrui e, con il secondo termine, un'attività di modifica esteriore o sostanziale. Il reato in questione è configurabile unicamente nel caso in cui sia “possibile conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale”. In tal senso, per la configurabilità del reato non è sufficiente il mero deposito della domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del marchio o del brevetto ma è necessario che sia stato effettivamente conseguito e – quindi – che sia stato pubblicato tale conseguimento. La fattispecie di reato *de qua* si caratterizza per

richiedere un dolo generico, consistente non unicamente nella rappresentazione e volizione della condotta ma anche nella consapevolezza che il marchio o il brevetto siano stati conseguiti dai rispettivi titolari.

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato di contraffazione ed alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali oppure nell'utilizzare marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

### **Area Aziendale a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi (personale appartenente al *Servizio Country Sub-Contractors Management* e alle rispettive Filiali ed *Hub*).

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### ***Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi***

*“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, l’alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, a condizione che siano osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

### **Fattispecie**

Con detta norma si sanzionano le condotte di chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterato. La fattispecie in esame può realizzarsi unicamente nel caso in cui non si sia concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p. e, quindi, si pone in rapporto di sussidiarietà con le fattispecie descritte nell'articolo precedente. Il secondo comma, invece, prevede una fattispecie in base alla quale viene punito chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui si è detto. A differenza della norma penale incriminatrice di cui all'art. 473 c.p., l'articolo in esame richiede, per la sua configurabilità, la presenza del dolo specifico, in quanto oltre alla coscienza e volontà di realizzare le condotte incriminate occorre che si agisca con la finalità del perseguimento di un profitto.

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato de quo.

### **Area Aziendale a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi (personale appartenente al Servizio *Country Sub-Contractors Management* e alle rispettive Filiali ed *Hub*).

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### ***Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio***

*“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

### **Fattispecie**

Il reato, pur di non frequente configurabilità, tutela il normale esercizio dell’attività industriale. Con riferimento al concetto di “violenza sulle cose” si intende l’uso di una qualsiasi forza fisica in base alla quale la *res* oggetto della violenza subisca una qualche modificazione, alterazione o trasformazione. Per “mezzo fraudolento”, invece, si fa riferimento a quelle attività che possono essere assimilate a quelle già descritte in occasione dell’analisi degli artifici o raggiri di cui all’art. 640 c.p.

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato de quo.

### **Area Aziendale a rischio**

Area commerciale ed operativa

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

*“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

### **Fattispecie**

La norma in esame, con riferimento agli atti di concorrenza con violenza o minaccia, vuole reprimere il fenomeno tipico delle organizzazioni mafiose che si avvalgono di tali mezzi illeciti per influenzare il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale svolta dai privati. Il reato in esame, tuttavia, può sempre concorrere con quello di associazione per delinquere.

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato de quo. Intrattenimento di relazioni con i clienti, intimando ai medesimi di utilizzare i servizi di TNT e non quelli della concorrenza ricorrendo alla minaccia e alla violenza.

### **Area Aziendale a rischio**

Area commerciale ed operativa

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare. In particolare, il paragrafo 5.9 del Codice di Condotta indica come TNT sia sostenitrice di un modello di concorrenza aperta e leale e vieta qualsiasi pratica dubbia sul piano etico, nonché l'acquisizione illegale di informazioni che possano andare a scapito di competitori o altri attori sul mercato.

### ***Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali***

*“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o*



*alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

### **Fattispecie**

Il reato – a differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p. – richiede che si verifichi il “nocumento all'industria nazionale” che è configurabile in tutti quei casi in cui si possa ravvisare un pregiudizio all'industria in genere.

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato de quo.

### **Area Aziendale a rischio**

Area commerciale ed operativa

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verificaione del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 515– Frode nell'esercizio del commercio**

*“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila”.*

## **Fattispecie**

La norma in esame punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita quanto all'origine, alla provenienza, alla qualità o quantità della medesima.

Soggetto attivo può essere chiunque realizzi la condotta descritta nella norma incriminatrice, purché agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico: l'attuale formulazione non pone limitazioni all'estensione della sfera di operatività anche nei riguardi dei soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori commerciali.

Per attività commerciale deve intendersi l'esercizio abituale di un'attività diretta allo scambio di beni; è, invece, spaccio aperto al pubblico qualsiasi luogo destinato abitualmente e funzionalmente al commercio delle merci.

Il profilo oggettivo dell'illecito si sostanzia in una violazione contrattuale e presuppone un *vinculum iuris* liberamente costituitosi tra le parti.

Ai fini dell'integrazione del delitto di frode nell'esercizio del commercio è sufficiente la messa in vendita di un bene mobile difforme da quello dichiarato, a nulla rilevando il fatto che il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore.

Relativamente alle singole connotazioni di divergenza tra pattuito e consegnato, la diversità può riguardare – come accennato – l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità. Per diversità d'origine si intende il diverso luogo di produzione o di sistema di preparazione. La provenienza è considerata diversa quando è diverso l'intermediario che l'ha procurata rispetto a quello indicato o altrimenti è diverso il fabbricante (c.d. *délit de remplissage*). La diversità qualitativa concerne i casi in cui, pur non essendoci difformità di specie, vi è divergenza su qualifiche non essenziali della cosa in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione. Infine, la diversità quantitativa si riferisce a divergenza di numero, peso, misura e dimensioni. In ogni caso, la difformità cumulativa di più elementi (ad es. qualità e quantità) dà luogo ad un unico reato e non ad un concorso omogeneo: la fattispecie è, infatti, qualificabile come norma a più fattispecie.

Il delitto di frode in commercio si consuma con la consegna della cosa, cioè con la ricezione della stessa da parte dell'acquirente o di altra persona incaricata; risulta, peraltro, configurabile il tentativo di frode in commercio, che si realizza quando si accerti la destinazione alla vendita di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite.

Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente che l'agente abbia consapevolezza e coscienza di consegnare cosa diversa da quella pattuita.

La legge prevede una circostanza aggravante (art. 515, comma 2), che concerne la frode di oggetti preziosi. Tra gli oggetti preziosi si devono ricomprendere, oltre i metalli rari e le gemme, anche tutti gli oggetti che per la loro rarità, per il pregio artistico e storico hanno un valore venale superiore all'ordinario.

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato de quo.

### **Area Aziendale a rischio**

Area commerciale ed operativa

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### ***Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci***

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”.*

### **Fattispecie**

La norma in questione costituisce norma di completamento del diritto penale dei marchi nel senso che, mentre la contraffazione ed alterazione dei marchi e segni distintivi (reati non contemplati della c.d. Parte Speciale del D. Lgs 231/2001) è sanzionata dagli artt. 473 e ss. c.p., il delitto in esame colpisce condotte tipiche di falso ideologico, cioè punisce l'utilizzazione di marchi mendaci, vale a dire quei marchi che, senza costituire

copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

Trattasi di reato comune, non essendo necessario che il soggetto abbia il possesso della qualità di imprenditore.

Sull'attitudine ingannatoria del mendacio si concentra l'intero disvalore della condotta, tanto che non occorre che i marchi o i segni distintivi mendaci siano registrati. La condotta incriminata consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi in modo da creare una potenziale insidia nel meccanismo di scelta dei consumatori, provocando un'artificiosa equivocità circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto. La messa in circolazione è integrata anche dalla mera uscita della merce dai depositi e dai magazzini, ma non dalla presentazione della stessa alla dogana per le operazioni di sdoganamento.

Oggetto materiale del reato sono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno: i primi includono i beni fabbricati su larga scala e quelli di produzione artigianale; le seconde consistono nelle manifestazioni creative dell'intelletto umano che si concretano in opere capaci di essere poste in vendita o in circolazione.

Per nomi, marchi o segni distintivi si intende qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce. Come già detto, non occorre che i marchi siano depositati, atteso che l'articolo *de quo* non richiede la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale e tutela sia il marchio di fatto che il marchio registrato.

Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico; è, pertanto, sufficiente la consapevolezza e la volontà dell'esposizione in vendita o della messa in circolazione di prodotti con segni mendaci.

È astrattamente configurabile il tentativo.

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*.

### **Area Aziendale a rischio**

Area commerciale ed operativa

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

***Art. 517-ter– Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali***

*“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma”.*

**Fattispecie**

La norma in esame, introdotta nel codice penale dall'art. 15, comma 1 lett. c) L. 23.7.2009, n. 99, è volta ad estendere la tutela penale dei diritti di proprietà industriale ai fatti di fabbricazione o commercio di beni con usurpazione del titolo di proprietà industriale non riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., perché non aventi ad oggetto cose con segni distintivi contraffatti o alterati.

I primi due commi della norma descrivono due distinte fattispecie, punite con la stessa sanzione. Oggetto di entrambe le condotte sono gli oggetti o gli altri beni realizzati con usurpazione di un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 1, D. Lgs 10.2.2005, n. 30 (codice della proprietà industriale) l'espressione “proprietà industriale” *«comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti e semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali» i relativi diritti «si acquistano mediante brevetto, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice».*

L'art. 517-ter, comma 1, considera la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente gli oggetti o gli altri beni realizzati con usurpazione o in violazione del titolo di proprietà industriale; il comma 2, invece, contempla le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione dei beni cui al comma 1.

Si ha usurpazione del titolo di proprietà industriale quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il bene. Si ha, invece, violazione del titolo quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del citato codice di proprietà industriale.

Il delitto di cui all'art. 517-ter, comma 1 è punito a titolo di dolo generico. La norma, peraltro, contiene un inciso ai sensi del quale l'autore del fatto deve aver potuto conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il delitto di cui al successivo comma 2, invece, è punito a titolo di dolo specifico, essendo richiesto che il soggetto abbia agito al fine di trarre profitto dall'introduzione nello Stato o dalla messa in circolazione del bene.

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato de quo.

### **Area Aziendale a rischio**

Area commerciale ed operativa

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### ***Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti agroalimentari***

*“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.*

### **Occasioni di reato**

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato de quo.

### **Area Aziendale a rischio**

Area commerciale ed operativa

### **12.2 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori da bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

## **13 Delitti di violazione del diritto di autore (art. 25-novies D. Lgs 231 del 2001)**

### **13.1 Premessa**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 la Legge n. 99/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D. Lgs 231/l' articolo 25-novies "Delitti di violazione del diritto di autore".

### **13.2 Repertorio dei reati**

#### ***Art. 171, comma 1, lettera a)-bis, Legge 633/1941***

*"Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa".*

#### **Occasioni di reato**

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici del gruppo TNT e diffusione di opere dell'ingegno protette o parte di esse.

#### **Area aziendale a rischio**

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici e area della comunicazione.

#### **Considerazioni applicative**

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policy aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

A copertura dei rischi connessi a tale fattispecie di reato sono state individuate le seguenti procedure:



**Art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941–**

*“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

**Occasioni di reato**

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici del gruppo TNT

**Area aziendale a rischio**

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici

**Considerazioni applicative**

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policy aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

**Art. 171-ter Legge 633/1941**

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o

drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a uro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

### **Occasioni di reato**

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici del gruppo TNT

### **Area aziendale a rischio**

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici

### **13.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitti di violazione del diritto di autore**

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalle policy aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

## **14 Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs 231/01)**

### **14.1 Premessa**

L'art. 4 della legge 116/2009, sostituito dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs 121/2011, ha aggiunto l'art. 25-*decies* al D. Lgs 231/01, introducendo come reato presupposto l'art. 377- *bis* del codice penale.

### **14.2 Repertorio dei reati**

#### ***Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

#### **Fattispecie**

Il reato *de quo*, introdotto dalla legge sul c.d. “giusto processo” (L. n. 63 del 2001), è stato richiamato nel presente modello organizzativo nell'ambito dei reati transazionali (vedi paragrafo 5.2). Considerato che il presupposto di integrazione del reato nel suddetto ambito rimane il requisito della transnazionalità così come definito dall'articolo 3 della Legge 146 del 2006, si ritiene opportuno evidenziare l'inserimento del medesimo reato nel contesto della responsabilità amministrativa delle società ex D. Lgs 231/01 anche come autonoma fattispecie delittuosa.

#### **Aree aziendali a rischio**

Tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione delle controversie giudiziarie avanti le Autorità

### **14.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *Policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

## **15 Reati Ambientali (art. 25-undecies D. Lgs 231 del 2001)**

### **15.1 Premessa**

In data 16 Agosto 2011 è entrato in vigore nel nostro ordinamento il D. Lgs 7 luglio 2011 n. 1221 attuativo di due importanti direttive europee sulla tutela dell'ambiente (1008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (2009/123/CE). In particolare, è stato introdotto nel corpo del D. Lgs n. 231/2001 l'art. 25-undecies.

All'interno della categoria dei "reati presupposto" di natura colposa sono stati introdotti dopo quelli di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25-septies), alcuni "reati ambientali" (art. 25-undecies).

L'intervento normativo assume particolare rilevanza perché per la seconda volta è prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Non pochi problemi possono sorgere nel doveroso coordinamento con gli artt. 5 e 6 D. Lgs 231/2001 che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente.

Il Modello, per essere efficacemente attuato, deve pertanto essere integrato con il sistema degli adempimenti aziendali previsti dal sistema di gestione ambientale aziendale e dalle connesse procedure aziendali.

Il richiamo alle procedure già esistenti e l'integrazione del Modello con le stesse appare inevitabile ed in osservanza con quanto predisposto altresì dalle Linee Guida di Confindustria, ove si sottolinea anche l'importanza di evitare inutili e costose duplicazioni.

### **15.2 Repertorio dei reati**

#### **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento Ambientale**

*"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."*

#### **Art. 452-ter c.p. - Disastro Ambientale**

*“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”*

#### **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l’ambiente**

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”*

#### **Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

**Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti**

*“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”*

**Art. 452-quaterdecies, commi 1 e 2 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”**

*“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*(omissis)”.*

**Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette<sup>13</sup>**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

---

<sup>13</sup> Si richiama per completezza espositiva il comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs 121/2011 “*Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE*”.



*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

### **Occasioni di reato**

Utilizzo indebito delle infrastrutture aziendali (magazzini in primis) per commettere o concorrere all'integrazione del reato

### **Area aziendale a rischio**

Direzione Operativa - Servizio Infrastrutture; e Unità operative territoriali (Filiali)

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 733-bis c.p. -Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto<sup>14</sup>**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.*

### **Occasioni di reato**

---

<sup>14</sup> Si richiama per completezza espositiva il comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs 121/2011 “*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE*”.

La distruzione od il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto tale dal comprometterne lo stato di conservazione.

### **Aree a rischio**

La Direzione operativa e le Unità Operative sul territorio in considerazione che il reato potrebbero essere commesso in concorso con fornitori terzi o proprietari di immobili.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verificazione del reato (delitto) è molto limitato in considerazione del fatto che da una parte la società opera in un settore merceologico per cui deve essere considerata molto limitata la propensione alla commissione di tale tipologie di reato e dall'altra non si sono registrati casi di commissione di tale tipologia di reato nella storia dell'azienda. Si richiamano in tal senso le considerazioni metodologiche di parte generale.

In ogni caso si ritiene opportuno comunicare ai dirigenti, dipendenti ed fornitori della società, con apposite circolari informative e nuove clausole contrattuali, che le suddette condotte, nell'adempimento di un servizio o compito per conto della società, sono severamente vietate.

Si ritiene inoltre che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 137 D. Lgs 152/2006 -Sanzioni Penali Inerenti l'inquinamento idrico**

*"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del*

presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.<sup>4</sup> Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.<sup>6</sup> Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.<sup>8</sup> Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.<sup>9</sup> Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto

*sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

*13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

*14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".*

### **Occasioni di reato**

Gestione irregolare delle infrastrutture aziendali per commettere o concorrere all'integrazione del reato.

La condotta può realizzarsi o direttamente da personale apicale o subordinato oppure nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato descritto nella suddetta norma incriminatrice.

### **Aree a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori *operativi* e che gestisce e organizza le infrastrutture aziendali.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo in considerazione che la società non svolge un'attività produttiva che comporti la necessità di gestire scarichi industriali, ma solo di tipo civile (acque bianche e scarichi fognari).

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

**Art. 256 D. Lgs 152/2006 -Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

*“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.3.*

*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

*7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

*8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.*

### **Occasioni di reato**

Gestione irregolare delle infrastrutture aziendali per commettere o concorrere all'integrazione del reato.

La condotta può realizzarsi o direttamente da personale apicale o subordinato oppure nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato descritto nella suddetta norma incriminatrice.

### **Aree a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori *operativi* e che gestisce e organizza le infrastrutture aziendali nonché in primis il servizio di gestione dei rifiuti aziendali.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo in considerazione che la società non svolge un'attività produttiva che comporti la necessità di gestire direttamente i rifiuti. L'azienda è produttrice del rifiuto, commissiona la gestione dello smaltimento del rifiuto ad una società esterna. La TNT in qualità di produttore committente verifica l'idoneità tecnico professionale del fornitore e le relative autorizzazioni al trasporto ed al conferimento dei rifiuti. Inoltre, TNT verifica la regolarità della documentazione inerente il processo di smaltimento rifiuti (es. FIR formulario identificazione rifiuto e registro di carico e scarico rifiuti).

### **Art. 257 D. Lgs 152/2006 - Bonifica dei siti**

*“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.*

### **Occasioni di reato**

Gestione irregolare delle infrastrutture aziendali per commettere o concorrere all'integrazione del reato.

La condotta può realizzarsi o direttamente da personale apicale o subordinato oppure nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato descritto nella suddetta norma incriminatrice.

### **Aree a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori *operativi* e che gestisce e organizza le infrastrutture aziendali.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato è considerato minimo in considerazione che la società non svolge un'attività industriale tale per cui le merci siano detenute in quantità tali da comportare superamenti delle concentrazioni soglia di rischio previste nel reato de quo.

Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e

delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

**Art. 258 D. Lgs 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

*“1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.*

*2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

*3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettantaturo a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione .*

*4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

*5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge*



*consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati .*

*5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

*5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.*

### **Occasioni di reato**

Irregolare applicazione del sistema di gestione ambientale aziendale per commettere o concorrere all'integrazione del reato.

La condotta può realizzarsi o direttamente da personale apicale o subordinato oppure nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato descritto nella suddetta norma incriminatrice.

### **Aree a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori *operativi* e che gestisce e organizza le infrastrutture aziendali nonché in primis il servizio di gestione dei rifiuti aziendali.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo in considerazione che la società non svolge un'attività produttiva che comporti la necessità di gestire direttamente i rifiuti. L'azienda è produttrice del rifiuto, commissiona la gestione dello

smaltimento del rifiuto ad una società esterna. La TNT in qualità di produttore committente verifica l'idoneità tecnico professionale del fornitore e le relative autorizzazioni al trasporto ed al conferimento dei rifiuti. Inoltre, TNT verifica la regolarità della documentazione inerente il processo di smaltimento rifiuti (es. FIR formulario identificazione rifiuto e registro di carico e scarico rifiuti). Si richiamano a tal fine le "HSE Procedures".

#### **Art. 259 D. Lgs 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti**

*"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".*

#### **Occasioni di reato**

Irregolare applicazione del sistema di gestione ambientale aziendale per commettere o concorrere all'integrazione del reato.

La condotta può realizzarsi o direttamente da personale apicale o subordinato oppure nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato descritto nella suddetta norma incriminatrice.

#### **Aree a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori *operativi* e che gestisce e organizza le infrastrutture aziendali.

#### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo in considerazione del fatto che non si sono registrati casi di commissione di tale tipologia di reato nella storia dell'azienda. Si richiamano in tal senso le considerazioni metodologiche di parte generale.

Inoltre, occorre considerare che la società non svolge un'attività produttiva che comporti la necessità di gestire direttamente i rifiuti. L'azienda è produttrice del rifiuto, commissiona la gestione dello smaltimento del rifiuto ad una società esterna. La TNT in qualità di produttore committente verifica l'idoneità tecnico professionale del fornitore e le relative autorizzazioni al trasporto ed al conferimento dei rifiuti. Inoltre, TNT verifica la regolarità della documentazione inerente il processo di smaltimento rifiuti (es. FIR formulario identificazione rifiuto e registro di carico e scarico rifiuti). Si richiamano a tal fine le "HSE Procedures".

In ogni caso si ritiene opportuno comunicare ai dirigenti, dipendenti e fornitori della società, con apposite circolari informative e nuove clausole contrattuali, che la suddetta condotta, nell'adempimento di un servizio o compito per conto della società, è severamente vietato.

Si ritiene inoltre che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, le procedure aziendali richiamate, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

#### **Art. 260-bis D. Lgs 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

*"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

*2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

*3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRi - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema*

*informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

*4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.*

*5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.*

*6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei*

*rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

*9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

*9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

*9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie gli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".*

### **Occasioni di reato**

Irregolare applicazione del sistema di gestione ambientale aziendale per commettere o concorrere all'integrazione del reato.

La condotta può realizzarsi o direttamente da personale apicale o subordinato oppure nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato descritto nella suddetta norma incriminatrice.

### **Aree a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e organizza le infrastrutture aziendali.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo in considerazione del fatto che non si sono registrati casi di commissione di tale tipologia di reato nella storia dell'azienda. Si richiamano in tal senso le considerazioni metodologiche di parte generale.

Inoltre, occorre considerare che la società non svolge un'attività produttiva che comporti la necessità di gestire direttamente i rifiuti. L'azienda è produttrice del rifiuto, commissiona la gestione dello smaltimento del rifiuto ad una società esterna. La TNT in qualità di produttore committente verifica l'idoneità tecnica professionale del fornitore e le relative autorizzazioni al trasporto ed al conferimento dei rifiuti. Inoltre, TNT verifica la regolarità della documentazione inerente al processo di smaltimento rifiuti (es. FIR formulario identificazione rifiuto e registro di carico e scarico rifiuti). Si richiamano a tal fine le "HSE Procedures".

In ogni caso si ritiene opportuno comunicare ai dirigenti, dipendenti ed fornitori della società, con apposite circolari informative e nuove clausole contrattuali, che la suddetta condotta, nell'adempimento di un servizio o compito per conto della società, è severamente vietato.

Si ritiene inoltre che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, le procedure aziendali richiamate, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### **Art. 279 D. Lgs 152/2006**

*"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente .*

*2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le*

*prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione .*

*3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro .*

*4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro .*

*5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

*6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.*

*7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva”.*

### **Occasioni di reato**

La Società in qualità di gestore degli impianti di riscaldamento e condizionamento è tenuta a rispettarne i relativi precetti normativi. La condotta può realizzarsi o direttamente da personale apicale o subordinato oppure nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato descritto nella suddetta norma incriminatrice.

### **Aree a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori di *Global Maintenance aziendale* e che gestisce e organizza le infrastrutture aziendali.

## **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo in considerazione del fatto che non si sono registrati casi di commissione di tale tipologia di reato nella storia dell'azienda. Si richiamano in tal senso le considerazioni metodologiche di parte generale.

In ogni caso si ritiene opportuno comunicare ai dirigenti, dipendenti ed fornitori della società, con apposite circolari informative e nuove clausole contrattuali, che la suddetta condotta, nell'adempimento di un servizio o compito per conto della società, è severamente vietato.

Si ritiene inoltre che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, le "HSE Procedures" unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

***Art. 1 Legge 150/1992 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica***

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*



*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

*2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

*3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.*

### **Art. 3-bis Legge 150/1992**

*“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

#### **Art. 6, Legge 150/1992**

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.

### **Occasioni di reato**

Le condotte relative ai suddetti reati relativi alla Legge 150/1992 possono realizzarsi o direttamente da personale apicale o subordinato oppure nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato descritto nella suddetta norma incriminatrice.

### **Aree a rischio**

La Direzione Operativa, i reparti delle Vendite, le unità operative territoriali ed il Servizio Infrastrutture.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verifica dei suddetti delitti è considerato minimo in considerazione del fatto che non si sono registrati casi di commissione di tale tipologia di reato nella storia dell'azienda. Si richiamano in tal senso le considerazioni metodologiche di parte generale.

In ogni caso si ritiene opportuno comunicare ai dirigenti, dipendenti e fornitori della società, con apposite circolari informative e nuove clausole contrattuali, che la suddetta condotta, nell'adempimento di un servizio o compito per conto della società, è severamente vietato.

Si ritiene inoltre che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### ***Art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive***

*"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

*2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

6. *Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.*

### **Occasioni di reato**

La Società in qualità di gestore degli impianti di riscaldamento e condizionamento è tenuta a rispettarne i relativi precetti normativi. La condotta può realizzarsi o direttamente da personale apicale o subordinato oppure nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato descritto nella suddetta norma incriminatrice.

### **Aree a rischio**

L'area di rischio aziendale individuata è quella che intrattiene i rapporti con i fornitori *di Global Maintenance aziendale* e che gestisce e organizza le infrastrutture aziendali.

### **Considerazioni applicative**

Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato minimo in considerazione del fatto che non si sono registrati casi di commissione di tale tipologia di reato nella storia dell'azienda. Si richiamano in tal senso le considerazioni metodologiche di parte generale.

In ogni caso si ritiene opportuno comunicare ai dirigenti, dipendenti e fornitori della società, con apposite circolari informative e nuove clausole contrattuali, che la suddetta condotta, nell'adempimento di un servizio o compito per conto della società, è severamente vietato.

Si ritiene inoltre che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, le "HSE Procedures", unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

### ***Reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi***

#### **Art. 8 D. Lgs 06/11/2007 n. 202 - Inquinamento doloso**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".*

#### **Art. 9 D. Lgs 06/11/2007 n. 202 - Inquinamento colposo**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per*

*colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.*

### **Considerazioni Applicative**

Non sono accertabili occasioni di reato in considerazione che la società svolge esclusivamente trasporto merci stradale e/o aereo e non possiede né detiene navi.

### **15.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di reati ambientali**

In riferimento ai reati in materia ambientale la società intende:

- a) non ledere i beni giuridici ambientali protetti dalle suddette norme incriminatrici.
- b) rispettare, ed eventualmente integrare tenendolo sempre aggiornato rispetto alla normativa esistente, il sistema di gestione ambientale aziendale (“HSE Procedures”);
- c) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei Destinatari:

- I. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività aventi una connessione anche indiretta con i comportamenti descritti nelle suddette norme incriminatrici;
- II. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'ambiente e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere i beni giuridici protetti dalle stesse norme incriminatrici;

- III. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Inoltre, si evidenzia che TNT si è dotata dal 2001 della certificazione ISO 14001 che permette di ridurre ulteriormente il rischio del verificarsi dei sopra citati reati grazie ad un monitoraggio continuo e sistematico degli aspetti ambientali più significativi.

## **16 Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs 231/2001)**

### **16.1 Premessa**

L'art. 25-*duodecies* è stato aggiunto al D. Lgs 231 del 2001 dall'art. 2, comma 1, D. Lgs 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 172, in attuazione della *direttiva 2009/52/CE*, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

### **16.2 Repertorio reati**

La fattispecie delittuosa dell'art. 25-*duodecies* inserita nel D. Lgs 231/01 dispone che: *“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”*.

L'art. 22 del D. Lgs 286/1998 dispone quanto segue:

*“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”*.

*12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente”.*

### **Area a rischio dei suddetti reati**

Il delitto previsto dall'art. 22 del D. Lgs 286 del 1998 potrebbe essere commesso nelle aree della selezione e assunzione del personale (anche non strettamente dipendente) o favorendo volutamente il ricorso a fornitori che impieghino personale non in regola con i permessi di soggiorno.

Per tale reato sono state pertanto individuate le seguenti aree e processi a rischio:

HR e Operations (Country Sub-contractors Management).

Le aree di rischio aziendale individuate sono quelle che si occupano della selezione e gestione del personale dipendente, della selezione e gestione dei fornitori operativi, dei fornitori di servizi di pulizie e del personale interinale.

### **16.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express in materia di delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati-presupposto da ultimo introdotti, in considerazione altresì dell'analisi storica di verifica del rischio, si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice di Condotta, la stretta osservanza delle regole dettate nel modello e, in particolare, dalle *policy* aziendali e procedure aziendali.

Quanto a queste ultime, è possibile fare ricorso alle procedure esistenti, ed in particolare a quelle relative alla selezione e alla gestione dei rapporti con i dipendenti, fornitori, subappaltatori e *partners* (nei settori PUD, Handling e Linehaul), con le imprese di pulizie e con le cooperative di facchinaggio, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di TNT del sistema disciplinare.

Si ritiene altresì necessario sensibilizzare, con apposita comunicazione, i capi-filiale, affinché intensifichino i controlli già attuati, al fine, anche, di evitare la commissione dei reati-presupposto dianzi richiamati.

Si rimanda, per quanto riguarda i presidi di controllo specifici, a quanto riportato nella documentazione di Risk Assessment & Gap Analysis.



## **17 Delitti contro la Personalità Individuale (Articolo 25-quinques D. Lgs 231/2001)**

### **17.1 Premessa**

L'articolo 25-*quinques* del D. Lgs n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i "Delitti contro la Personalità Individuale") è stato introdotto nel Decreto dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228, avente ad oggetto "Misure contro la tratta di persone" e successivamente integrato ad opera dell'art. 10, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006.

### **17.2 Repertorio reati**

Nell'ambito dei Delitti contro la Personalità Individuale la Società ha identificato come rilevante il solo articolo 603-bis del Codice Penale che disciplina la "Intermediazione Illecita e Sfruttamento del Lavoro". Il dettato normativo dell'art. 25-*quinques* del D. Lgs 231/01 dispone che: *"Per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote."*

È inoltre prevista, per la commissione dei reati di cui ai suddetti articoli, l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del D. Lgs 231 del 2001, per una durata non inferiore ad un anno, che può diventare un'interdizione definitiva laddove l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati.

L'articolo 603-bis del codice penale, dispone quanto segue:

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative*

*a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

*1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

*2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

*3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*

### **Occasioni di Reato**

Il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro punisce chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizzzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (nelle forme indicate dal testo dell'articolo) e approfittando del loro stato di bisogno.

Il delitto previsto dall'art. **603 – bis** del Codice Penale potrebbe essere commesso nelle aree della selezione e assunzione del personale (anche non strettamente dipendente). Inoltre, si configura un rischio anche nell'ambito dei rapporti con i fornitori, appaltatori, subappaltatori e partners.

### **Area a Rischio dei Suddetti Reati**

Per il reato in oggetto sono state rilevate le seguenti aree e processi a rischio:

- Gestione delle risorse umane
- Gestione del processo di acquisto;
- Gestione operativa dell'appalto presso le filiali di T.N.T. Global Express S.r.l.;
- Gestione amministrativa dell'appalto;
- Gestione delle attività di Audit presso le filiali.

### **17.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express S.r.l. in materia di delitti contro la personalità individuale**

Al fine di prevenire la commissione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, TNT pone in essere adeguati presidi di controllo nell'ambito delle aree a rischio sopracitate.

In particolare, nell'ambito della gestione degli appaltatori di servizi, inclusi quelli di Pick-up & Delivery e Handling, sono poste in essere adeguate verifiche in fase di selezione del fornitore (al fine di evitare la scelta di un fornitore che presenti un profilo di rischio con riferimento al reato presupposto) sia nell'ambito della gestione e operatività del contratto di appalto (in caso di emergere di profili di rischio e condotte illecite, riconducibili alle condizioni descritte dal testo del reato, da parte dei fornitori in corso di svolgimento dell'appalto). Particolare attenzione è posta agli aspetti correlati al trattamento retributivo e contributivo adottato dai fornitori nei confronti dei propri dipendenti.

Si rimanda, per quanto riguarda i presidi di controllo specifici, a quanto riportato nella documentazione di Risk Assessment & Gap Analysis.

## 18 Reati tributari (Articolo 25-quinquiesdecies D. Lgs 231/2001)

### 18.1 Premessa

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

Nello specifico, l'art. 39 del precitato D.L. n. 124/2019, è intervenuto sul testo del D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205». In particolare, con questa disposizione modificativa:

- è stato innalzato il trattamento sanzionatorio delle principali fattispecie penali-tributarie;
- sono state abbassate le soglie di rilevanza penale dell'imposta evasa o sottratti all'imposizione;
- sono state inserite **alcune nuove fattispecie penali-tributarie** nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D. Lgs n. 231/2001 (di seguito, anche, Decreto 231).

L'art. 39, comma secondo, ha introdotto nel D. Lgs 231/2001, il nuovo art. 25-quinquiesdecies, in forza del quale alcuni reati tributari comportano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nonché determinano l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.

Si riporta di seguito il testo integrale dei reati presupposto, con la presentazione a titolo esemplificativo di alcune eventuali modalità di commissione degli stessi.

### 18.2 Repertorio reati

I reati previsti dal D.Lgs 74 del 2000 e riportati all'interno del D.Lgs 231 del 2001 all'articolo 25-quinquiesdecies sono stati considerati applicabili e rilevanti per la Società.

#### **Articolo 2 D. Lgs 74 del 2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per*

*operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

### **Occasioni di Reato**

Il reato descritto può essere posto in essere a titolo esemplificativo laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe avvalersi di altri documenti rilevanti ai fini fiscali (ad esempio, giustificativi note spese, rimborsi chilometrici, false fatture passive o giustificativi contraffatti, spese di rappresentanza, documentazione relativa a donazioni, etc.) per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o non attinenti all'attività di business, portandoli in detrazione e, conseguentemente, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale / profitto derivante dall'attività evasiva

### **Articolo 3 D. Lgs 74 del 2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

*“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione e cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.*

### **Occasioni di Reato**

La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dalla predetta attività evasiva.

### **Articolo 8 D. Lgs 74 del 2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*“1- E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

### **Occasioni di Reato**

La Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti (ad es., scontrini fiscali) per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e per importi uguali o superiori ad Euro 100.000,00.

### **Articolo 10 D.Lgs 74 del 2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o*

*i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi del volume di affari”.*

### **Occasioni di Reato**

La Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

### **Articolo 11 D.Lgs 74 del 2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

*“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.*

### **Occasioni di Reato**

La Società potrebbe simulare la cessione di asset aziendali (ad es., proprietà immobiliari), al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte sui redditi e, dunque, ponendosi nella condizione di trarre un indebito vantaggio patrimoniale derivante dal mancato versamento delle imposte dovute.

### **Articolo 4 D. Lgs 74 del 2000 - Dichiarazione infedele**

*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una*

*delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni.*

- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*
- 3. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).*

N.B. è introdotta la punibilità anche delle ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati di dichiarazione infedele che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non è inferiore a 10 milioni di euro.

## **Occasioni di Reato**

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la condotta del contribuente abbia il palese obiettivo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dichiarando ad esempio elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi inesistenti, unitamente al superamento di determinate soglie.

Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente e in tale caso si tratta di dolo specifico, ovvero la condotta deve essere finalizzata al pagamento di minori imposte o al conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto.



Il reato può essere commesso da chiunque abbia presentato le dichiarazioni dei redditi o IVA.

#### **Articolo 5 D. Lgs 74 del 2000 - Omessa dichiarazione**

- 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*
- 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*
- 3. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

N.B. è introdotta la punibilità anche delle ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati di omessa dichiarazione che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non è inferiore a 10 milioni di euro.

#### **Occasioni di Reato**

*Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'IVA pur essendovi tenuto.*

*Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente e in tale caso si tratta di dolo specifico, ovvero la condotta deve essere finalizzata al pagamento di minori imposte o al conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto.*

*Il reato può essere commesso da chiunque sia tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi o IVA.*

#### **Articolo 10-quater D. Lgs n. 74 del 2000 - Indebita compensazione**

- 4. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*5. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."*

N.B. è introdotta la punibilità anche delle ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati di indebita compensazione che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non è inferiore a 10 milioni di euro.

### **Occasioni di Reato**

L'art. 10 quater, estende l'applicazione dell'art. 10 bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 241/1997, crediti inesistenti o non spettanti. L'espressione "somme dovute" si riferisce a qualsiasi versamento da eseguire tramite modello F24.

Il reato si consuma nel momento in cui le indebite compensazioni eccedono € 50.000 in un periodo d'imposta.

### **Aree a Rischio dei Suddetti Reati**

Sulla base delle analisi condotte, sono state individuate come "aree a rischio reato", nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs 231/01, quelle di seguito riportate:

- Amministrazione e finanza, con particolare riferimento a:
  - predisposizione e verifica di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
  - comunicazioni ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  - gestione della fatturazione elettronica, archiviazione sostitutiva e adeguatezza controlli dati fiscali;
  - gestione del credito;
  - registrazione degli incassi;
  - predisposizione e registrazione dei pagamenti;
  - riconciliazione degli estratti conto aziendali;

- apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari, postali, ecc.
- Gestione del processo di acquisto, con particolare riferimento a:
  - gestione processo di qualifica dei fornitori;
  - predisposizione, stipula e gestione del contratto di appalto;
  - predisposizione e rilascio di richieste di acquisto;
  - selezione dei fornitori di beni e servizi;
  - emissione, autorizzazione e gestione di ordini di acquisto e dei contratti;
  - verifica di corrispondenza tra acquistato/ ordinato e ricevuto e monitoraggio delle prestazioni;
- Attività di gestione ed amministrazione del personale, con particolare riferimento a:
  - definizione del piano di assunzioni sulla base del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi strategici;
  - gestione del processo di selezione del personale;
  - definizione della politica retributiva del personale;
  - definizione degli obiettivi e valutazione delle performance del personale;
  - gestione anagrafica dipendenti;
  - gestione dei rapporti con i fornitori laddove il servizio sia gestito in outsourcing;
  - rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie;
  - calcolo e pagamento di salari e stipendi;
  - gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese;
  - gestione delle carte di credito aziendali;
  - gestione dei benefit aziendali e degli asset aziendali affidati ai dipendenti;
  - gestione spese di rappresentanza;
- Contabilità e bilancio, con particolare riferimento a:
  - gestione anagrafica clienti e fornitori;
  - manutenzione del piano dei conti;
  - registrazione degli accertamenti per fatture da ricevere;
  - rilevazione contabile dei costi e dei ricavi del venduto;
  - emissione e registrazione fatture attive;
  - registrazione fatture passive;

- richiesta di informazioni amministrativo-contabili alle direzioni interessate al fine della predisposizione del bilancio di esercizio;
  - gestione del reporting periodico;
  - determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni;
  - registrazione scritture non ricorrenti;
  - predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio;
  - gestione dell'informativa societaria;
  - approvazione del bilancio di esercizio;
  - gestione dei rapporti con i sindaci e revisori per la revisione annuale del bilancio annuale;
- Sistemi Informativi, con particolare riferimento a:
    - definizione della struttura organizzativa e di policy e procedure riguardanti la sicurezza informatica;
    - gestione della formazione sulla sicurezza informatica;
    - gestione della sicurezza informatica a livello logico;
    - gestione della sicurezza informatica a livello fisico;
    - gestione rapporti con gli outsourcer in ambito IT.

### **18.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express in materia di reati tributari**

Al fine di prevenire la commissione dei Reati Tributari, TNT pone in essere adeguati presidi di controllo nell'ambito delle aree a rischio sopracitate.

Sono in particolare formalizzate e implementate apposite policy e procedure, di seguito riportate:

- FedEx Finance Policy Manual;
- FedEx Finance Procedures;
- G02 Tariffe Subcontractors PUD & Handling;
- G20 Pud Gestione costi, valutazione e compliance subcontractor;
- G21 HND Gestione costi, valutazione e compliance subcontractor Gifts & Entertainment”;

Si rimanda, per quanto riguarda i presidi di controllo specifici, a quanto riportato nella documentazione di Risk Assessment & Gap Analysis.

## **19 Reati di Contrabbando (Articolo 25-sexiesdecies D. Lgs 231/2001)**

### **19.1 Premessa**

Con il D. Lgs n.75 del 14 luglio 2020, in recepimento della Direttiva UE, è stato introdotto l'articolo 25- sexiesdecies del D. Lgs n. 231 del 2001, che disciplina i reati in materia di "Contrabbando".

### **19.2 Repertorio reati**

Nell'ambito dei reati di contrabbando, di cui all'articolo 25 – sexiesdecies del D.Lgs 231 del 2001, la Società ha reputato rilevanti quelli di seguito riportati:

#### **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. n. 43/1973);**

*"E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*

*b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*

*c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*

*d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*

*e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*

*f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.*

## **Occasioni di Reato**

La fattispecie di contrabbando si perfeziona con l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale, attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, delle merci soggette a diritti di confine e con la loro mancata presentazione all'ufficio doganale competente, ovvero in tutti gli altri casi in cui le merci sono ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta e svincolate da tale regime senza il rispetto delle formalità prescritte.

La Società, in caso di importazione di merci provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Doganale ed al fine di ottenere un risparmio di costi mediante il mancato pagamento dei diritti di confine, potrebbe effettuare l'ingresso, attraverso il confine di terra o altri spazi doganali, nel territorio dell'Unione Doganale di tali merci soggette a diritti di confine non presentando le stesse all'ufficio doganale competente, ovvero potrebbe effettuare l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale di merci ammesse in sospensione di imposta e svincolarle da tale regime senza il rispetto delle formalità prescritte dalla normativa applicabile.

È punita la condotta in tutti i casi in cui i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di € 10.000.

### **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. n. 43/1973);**

*E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*

*a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*

*b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*

*c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*

*d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*

*e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*

*f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

*Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

### **Occasioni di Reato**

La fattispecie di contrabbando si perfeziona con l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale, attraverso movimento marittimo, delle merci soggette a diritti di confine e con la loro mancata presentazione all'ufficio doganale competente, ovvero in tutti gli altri casi in cui le merci sono ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta e svincolate da tale regime senza il rispetto delle formalità prescritte.

La Società, in caso di importazione di merci provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Doganale ed al fine di ottenere un risparmio di costi mediante il mancato pagamento dei diritti di confine, potrebbe effettuare l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale, mediante via marittima, di tali merci soggette a diritti di confine non presentando le stesse all'ufficio doganale competente, ovvero potrebbe effettuare l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale di merci ammesse in sospensione di imposta e svincolarle da tale regime senza il rispetto delle formalità prescritte dalla normativa applicabile.

È punita la condotta in tutti i casi in cui i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di € 10.000.

### **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. n. 43/1973)**

*1. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:*

*a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;*

*b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*

*c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*

*d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità' indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

*2. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

*3. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale*

### **Occasioni di Reato**

La fattispecie di contrabbando si perfeziona con l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale, per via aerea, delle merci soggette a diritti di confine e con la loro mancata presentazione all'ufficio doganale competente, ovvero in tutti gli altri casi in cui le merci sono ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta e svincolate da tale regime senza il rispetto delle formalità prescritte.

La Società, in caso di importazione di merci provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Doganale ed al fine di ottenere un risparmio di costi mediante il mancato pagamento dei diritti di confine, potrebbe effettuare l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale, mediante via aerea, di tali merci soggette a diritti di confine non presentando le stesse all'ufficio doganale competente, ovvero potrebbe effettuare l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale di merci ammesse in sospensione di imposta e svincolarle da tale regime senza il rispetto delle formalità prescritte dalla normativa applicabile.

È punita la condotta in tutti i casi in cui i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di € 10.000.

### **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. n. 43/1973);**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.*



### **Occasioni di Reato**

La fattispecie di contrabbando si perfeziona con l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale, attraverso le zone extra-doganali, delle merci soggette a diritti di confine e con la loro mancata presentazione all'ufficio doganale competente, ovvero in tutti gli altri casi in cui le merci sono ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta e svincolate da tale regime senza il rispetto delle formalità prescritte.

La Società, in caso di importazione di merci provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Doganale ed al fine di ottenere un risparmio di costi mediante il mancato pagamento dei diritti di confine, potrebbe costituire nei territori extra doganali depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o costituirne in misura superiore a quella consentita

È punita la condotta in tutti i casi in cui i diritti di confine dovuti siano superiori alla soglia di € 10.000.

### **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. n. 43/1973);**

*E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.*

### **Occasioni di Reato**

La Società, in caso di importazione di merci provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Doganale ed al fine di ottenere un risparmio di costi ricorrendo ad agevolazioni doganali, potrebbe dare alle merci una destinazione od un uso diverso, e pertanto indebito, da quello per cui è prevista la franchigia o l'agevolazione di cui ha beneficiato.

### **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. n. 43/1973);**

*“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.*

### **Occasioni di Reato**

Cfr. Contrabbando (Artt. 282 DPR n. 73/1943 e ss.).

### **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. n. 43/1973);**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.*

### **Occasioni di Reato**

Cfr. Contrabbando (Artt. 282 DPR n. 73/1943 e ss.).

### **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. n. 43/1973);**

*Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.*

### **Occasioni di Reato**

Cfr. Contrabbando (Artt. 282 DPR n. 73/1943 e ss.).

### **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. n. 43/1973);**

*Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.*

### **Occasioni di Reato**

Cfr. Contrabbando (Artt. 282 DPR n. 73/1943 e ss.).

### **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973);**

*“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

*I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di € 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a € 516,45”.*

### **Occasioni di Reato**

Cfr. Contrabbando (Artt. 282 DPR n. 73/1943 e ss.).

Condotte rilevanti: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando.

### **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)**

*“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*

*Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno*

*stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.*

*La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

### **Occasioni di Reato**

Si tratta di una circostanza aggravante della fattispecie di cui all'art. 291-bis DPR n. 73/1943 sopra esaminato.

### **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);**

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.*

### **Occasioni di Reato**

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui tre o più persone si associassero per organizzare attività illecite di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Condotte rilevanti: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando.

### **Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. n. 43/1973);**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.*

### **Occasioni di Reato**

Cfr. Contrabbando (Artt. 282 DPR n. 73/1943 e ss.).

### **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. n. 43/1973).**

*Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*

*Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:*

*a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*

*b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo*

*agli organi di polizia;*

*c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*

*d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita*

*d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.*

*(Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.)*

### **Occasioni di Reato**

Si tratta di una circostanza aggravante delle fattispecie di cui agli artt. 282 DPR n. 73/1943 e ss. sopra esaminati.

Per la commissione dei reati di contrabbando sono state individuate le seguenti aree a rischio reato

- Gestione operativa dell'appalto presso le filiali di T.N.T. Global Express S.r.l.;
- Gestione delle attività di Audit presso le filiali;
- Amministrazione e Finanza;
- Clearance and Operations;
- Hubs and Transport;
- Air Operations.

### **19.3 Principi e Procedure adottate dalla TNT Global Express in materia di reati di contrabbando**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di contrabbando di cui al d.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 e s.m.i., la Società pone in essere adeguati principi di controllo nell'ambito delle aree a rischio sopra citate.

Tali principi sono di seguito riepilogati:

Relativamente all'area Gestione operativa dell'appalto presso le filiali di T.N.T. Global Express S.r.l.:

- Definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza della documentazione da trasmettere ad eventuali outsourcer.
- Previsione di obblighi in capo all'outsourcer affinché informi tempestivamente l'ente di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente.
- Ricorso a previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura ed alla tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti.

- Identificazione delle modalità e dei criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
- Definizione delle modalità di aggiornamento della due diligence e/o della qualifica/accreditamento finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.
- Definizione delle modalità di selezione dei fornitori (es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta).
- Previsione di specifiche motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezioni competitive standard definite e autorizzazione della deroga.
- Previsione di un principio di rotazione dei fornitori di beni, servizi e prestazioni di opera intellettuale inclusi nell'albo dei fornitori qualificati, in caso di assegnazione diretta.
- Definizione delle modalità e dei criteri di approvazione delle eventuali short vendor list.
- In caso di procedure competitive, definizione dei criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali.
- Definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione delle offerte ricevute improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività.
- Definizione dei criteri e delle modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- Previsione del ricorso a formule contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti.
- Definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.
- Individuazione della/le funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di vendita con indicazione di ruolo e compiti assegnati.
- Definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'ordine/contratto
- Definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità per la gestione di un deposito doganale e degli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano.
- Nel caso di magazzino doganale presso un terzo, previsione di meccanismi di attestazione / verifica dei requisiti.

Relativamente all'area Gestione delle attività di Audit presso le filiali;

- Definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti.

- Definizione delle modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'ordine/contratto.
- Verifica dell'esistenza e dell'applicabilità di criteri documentati e ripercorribili relativi alla gestione di eventuali magazzini separati.
- Definizione delle modalità per l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza.

#### Relativamente all'area Amministrazione e Finanza

- Individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali.
- Individuazione delle tipologie di rapporti con le autorità doganali e definizione delle relative modalità di gestione.
- Definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine.
- Predisposizione e trasmissione alle Autorità doganali documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione veritiera delle merci in transito, anche ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine (dazi doganali).
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con le Autorità doganali, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla identificazione e alla tracciatura delle merci in transito e alla comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire l'esatto adempimento dei diritti di confine (dazi doganali).
- Definizione delle modalità di verifica delle dichiarazioni doganali, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti all'interno delle stesse.
- Definizione delle modalità e dei criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (es. ammesse alla restituzione dei diritti, duplice uso, importazione temporanea etc.), delle casistiche di importazione temporanea e di esportazione con sospensione o restituzione dei diritti (es. merce in sostituzione, mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità ai fini della loro riesportazione, regime di perfezionamento, etc.).
- Definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini della restituzione/rimborso dei diritti doganali.
- Definizione delle modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extra-budget.



- Definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità per la gestione di un deposito doganale e degli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano.

Relativamente alle aree Clearance and Operations; Hubs and Transport; Air Operations

- Individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con le autorità doganali.
- Individuazione delle tipologie di rapporti con le autorità doganali e definizione delle relative modalità di gestione.
- Definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti.
- Definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine.
- Predisposizione e trasmissione alle Autorità doganali documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione veritiera delle merci in transito, anche ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine (dazi doganali).
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con le Autorità doganali, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla identificazione e alla tracciatura delle merci in transito e alla comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire l'esatto adempimento dei diritti di confine (dazi doganali).
- Definizione delle modalità di gestione della tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita, ivi inclusi i controlli di integrità dei sigilli delle merci in entrata.
- Definizione delle modalità operative finalizzate al completo e corretto espletamento della dichiarazione di introduzione e registrazione delle merci nei registri di deposito;
- Definizione delle modalità che consentano di distinguere le merci non comunitarie in regime di sospensione dei diritti doganali dalle merci comunitarie.
- Verifica dell'esistenza e dell'applicabilità di criteri documentati e ripercorribili relativi alla gestione di eventuali magazzini separati.
- Definizione delle modalità per l'aggiornamento di un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza.
- Valutazione dell'esistenza di presidi di sicurezza idonei a proteggere le merci da accessi non autorizzati ai locali di deposito.
- Ottenimento e mantenimento nel tempo dei requisiti specifici definiti in materia doganale dall'Autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator).

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabilite dalla legge (attraversamento della merce al di fuori dei punti stabiliti / delle linee doganali);
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine in violazione delle prescrizioni;
- nascondere merci nelle navi estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale;
- dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- detenere, quali concessionari di un magazzino doganale di proprietà privata, merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
- sottoporre le merci a manipolazioni artificiali ovvero usare altri mezzi fraudolenti nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarle al pagamento di diritti che sarebbero dovuti;
- al di fuori delle predette casistiche - e più genericamente - sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Sono in particolare formalizzate e implementate apposite policy e procedure, e prassi operative di seguito riportate:

- LAC Clearance Management - Quick Reference Guide;
- Transit Clearance Procedure.